



CORTE D'APPELLO DI ROMA
Ia SEZIONE ASSISE

DOTT. CAPPIELLO

Presidente

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 121

PROCEDIMENTO PENALE N. 34/07 R.G.

A CARICO DI: ACOSTA JORGE EDUARDO +4

UDIENZA DEL 17 Aprile 2008

Esito:

Sentoscrivo Societa' Cooperativa
Viale Caldara n°41
20122 Milano
Tel. 0039 02/54108571 Fax. 0039 02/54108571
Mail : sentoscrivo@sentoscrivo.it

Consorzio Astrea – Lutech
Numero verde : 800.177.171
Mail : cgs@mdg.lutech.it

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

CORTE D'APPELLO DI ROMA - Ia SEZIONE ASSISE

Procedimento penale n. 34/07 Udienza del 17 Aprile 2008

DOTT. CAPPIELLO	Presidente
DOTT. DONOFRIO	Procuratore Generale
SIG. ANGELINI	Ass. d'Udienza
COLLABORATORE	SENTOSCRIVO
	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - ACOSTA JORGE EDUARDO +4 -

La Corte procede alla costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere d'udienza.

AVV. FEDELI - Signor Presidente, signor Giudice a latere, signori Giudici Popolari, questo processo sostanzialmente presenta una varietà di aspetti sia in fatto che in diritto che comunque mi impone quindi di tenere la dovuta attenzione al fatto che la Corte d'Assise è composta anche da Giudici non togati. Una precisazione subito soprattutto appunto per i Giudici non togati perché naturalmente i togati già sanno quello che andrò a dire. Cioè perché un'altra parte pubblica oltre al Pubblico Ministero, cioè questo Avvocato dello Stato vi sta parlando in questo giudizio? Il Pubblico Ministero naturalmente è l'azione penale ed è attraverso di lui che la Legge Penale si muove per essere applicata in tutti i Tribunali, così il Pubblico Ministero quindi è una parte che

non ha gli interessi di parte, mentre invece questa Avvocatura dello Stato che vi parla è rappresentante del Governo della Repubblica a cui invece compete tutelare gli interessi concreti della nazione, anche in ambito internazionale come nel caso di specie. Quindi facendo valere quelli che sono gli interessi patrimoniali, anche questi potrebbero apparire, come nel caso di specie, nascosti o interessi di non minore livello o valore come interessi pubblici o morali, anch'essi meritano tutela. Questo è importante sottolinearlo. I processi desaparecidos - questo è il secondo processo desaparecidos - sono quasi arrivati al termine di un lungo cammino durante i quali la Presidenza del Consiglio ha sempre voluto partecipare come Parte Civile con la massima attenzione. Faccio presente che sin dal primo processo desaparecidos tenuto nel '99, dal '99 al 2002, al fine di contribuire a dimostrare sulla scorta del materiale raccolto dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati dei parenti delle vittime, a responsabilità di tutti gli imputati, la Presidenza del Consiglio si è sempre costituita Parte Civile ed è stata sempre in prima linea. In particolare un collega andò in Argentina, andò in Norvegia a raccogliere della documentazione che poi è stata raccolta nel giudizio di primo grado e che poi è stata anche fatta propria in questo giudizio, che è stato poi determinante ai fini del decidere. Sostanzialmente nei loro appelli i difensori degli imputati si sono soffermati sulle ragioni del risarcimento del danno

chiesto dallo Stato Italiano negando sostanzialmente la fondatezza. Qui appunto mi preme sottolineare come i fatti per i quali si procede sono sostanzialmente consistiti nella lesione di un diritto alla vita, all'integrità fisica di cittadini italiani in territorio straniero ad opera di stranieri, ma ciò che è interessante ad opera di stranieri che non erano cittadini comuni, privi di rilevanza pubblica, ma erano Ufficiali di Forze Armate Argentine, esponenti di un regime dittatoriale ed operanti in nome di un quid che all'ora la comunità internazionale forse non solo sotto (inc. pronuncia affettata) demograficamente ha riconosciuto come Stato argentino. Questo è importante. Gli imputati si sono macchiati di atroci delitti. Voi qui siete in Appello e non avete ascoltato quelle che sono state le testimonianze nel corso del primo grado. Di recente, questo è un piccolo inciso, sono state anche ritrasmesse nella trasmissione "Un Giorno in Pretura". Io vi assicuro che sia la prima volta che li ho ascoltati, sia poi risentendolo in "Un Giorno in Pretura", quindi a distanza di circa un anno dall'escussione vera e propria dei testi, sono state testimonianze che hanno profondamente scosso tutti i partecipanti a quelle udienze. Quindi voi forse oggi non vi potete neanche rendere conto di quello che è stato veramente quel periodo in Argentina che abbiamo ricostruito appunto tramite i testimoni che sono stati escussi nel corso del primo grado. Sono stati appunti compiuti

atroci delitti. Sono state compiute delle cose che neanche si possono descrivere per quanto sono state atroci. E' per questo motivo sostanzialmente che il governo italiano ha deciso di costituirsi Parte Civile in questo processo, per adempiere a quella che è una esecuzione essenziale, cioè un dovere politico e morale oltre che giuridico di tutela della vita e dell'integrità psicofisica della libertà dei propri cittadini dinanzi ad una comunità internazionale. Se noi andassimo a raccogliere quelle che sono state le critiche svolte dai difensori degli imputati noi andremmo a negare per esempio la possibilità di una costituzione di Parte Civile anche nell'ipotesi dei processi ai nazisti, il che naturalmente è un non senso. Cioè è vero probabilmente che il Governo dell'epoca, il Governo italiano dell'epoca, non ha fatto tutto quello che poteva fare probabilmente in quel momento, ma è sicuramente vero che oggi lo Stato italiano, il Governo italiano ha piena legittimità alla costituzione di Parte Civile, a che si tutelano quelli che sono gli interessi morali dei cittadini italiani che purtroppo sono scomparsi nelle operazioni di pulizia effettuate presso l'Argentina. Praticamente è stato compiuto un vero e proprio attacco a quello che è uno degli elementi essenziali della nazione, cioè il popolo, e quindi un attacco allo Stato italiano. E comunque una comunità nazionale non può identificarsi solo con riferimento al titolo della territorialità, cioè i cittadini

italiani sparsi nel mondo... e noi oggi vediamo anche l'importanza che hanno quando si vota all'estero, l'importanza del voto all'estero, quindi comunque noi oggi diamo una grossa rilevanza a quelli che sono i cittadini italiani anche all'estero, non solo nel territorio italiano. Quindi ciò che conta, al di là dei confini tratteggiati dalle carte geografiche, anche il comune sentire. Abbiamo sentito anche dai testi come tutti loro si sentono ancora molto italiani, molto legati alle loro origini, quindi tutto ciò naturalmente crea un vincolo con lo Stato italiano e fa sì che appunto questa Presidenza del Consiglio che io rappresento possa sicuramente essere legittimata alla costituzione di Parte Civile. Al di là dell'oceano, quindi, calabresi, abruzzesi, veneti, piemontesi, hanno sempre continuato in quelle che sono le loro tradizioni con richiamo alle proprie radici. La coscienza dell'esistenza di un simile sentimento e la consapevolezza di avere una comunità nazionale che va al di là dei confini geografici dell'Italia ha portato quindi il nostro Parlamento ad approvare quella che appunto dicevo prima è stata la Legge anche del voto degli italiani all'estero, quindi questa circostanza, come sottolineavo, vi dice qual è stata l'importanza che ha la nostra comunità nazionale. Quindi l'attacco sferrato, all'ora sferrato dai militari argentini nei confronti della sua comunità, richiedeva necessariamente, una volta conosciuto, una reazione seppur tardiva, perché

ricosco che è stata tardiva questa reazione, da parte dello Stato italiano. Qui naturalmente, come dicevo, ci troviamo di fronte ad atroci violenze. Hanno colpito in modo cinico ed indiscriminato. Questa è una cosa anche che va sottolineata. Abbiamo sentito parlare appunto in primo grado. Voi avete le testimonianze trascritte nei vostri verbali. C'è stata una eliminazione di una serie di diritti personalissimi, tra i quali sono ricompresi non soltanto il diritto fondamentale nell'ambito dei singoli, diritto alla vita, diritto all'integrità fisica e morale, ma anche i sentimenti di pietà umana che fanno parte di questo patrimonio dei diritti dell'essere umano. Questa violenza quindi ha colpito la nostra comunità, nel senso che abbiamo detto prima, quindi ha colpito lo Stato, lo Stato italiano. Quindi per queste ragioni sostanzialmente la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita Parte Civile per ottenere quello che è il risarcimento dei danni morali subiti in conseguenza della lesione dell'interesse della tutela della vita, dell'integrità psicofisica e della libertà dei cittadini all'estero sia in quanto tale sia in relazione ai rapporti internazionali passati, anche in considerazione del pregiudizio all'immagine sofferto allo Stato rispetto all'esercizio della funzione di protezione dei propri cittadini ovunque essi si trovano. Trentamila desaparecidos sono scomparsi trenta anni fa. Trentamila! Trenta anni dopo Norimberga, trenta anni dalla

fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo quindi è il secondo processo di desaparecidos. Nel primo processo si è sentito parlare anche di un termine, che era il termine "guerra sporca", che è stata la definizione usata dai militari, spesso era usata dai militari. Questa guerra tuttavia è stata fatta proprio in modo organico. Ci sono stati degli organi dai capi massimi con criteri tipici delle organizzazioni militari, il tutto era sostanzialmente basato sull'efficienza dell'organizzazione militare e sulla forza cogente. Questo secondo processo verte essenzialmente sui fatti accaduti all'interno dell'ESMA, che è stato il principale centro di detenzione clandestina ed abbiamo appurato nel corso del primo grado come in questo centro passarono non meno di cinquemila sequestrati. Sostanzialmente l'ESMA è diventato il simbolo della repressione. Infatti nel 2004 il Presidente Kirchner ha donato l'ESMA alla città di Buenos Aires perché diventi sostanzialmente il museo della memoria. C'è per esempio un aneddoto che posso raccontare. I torturatori si divertivano a chiedere ai detenuti dove non volessero mai essere stati portati e naturalmente, siccome nel tempo si era conosciuta le atrocità che avvenivano presso l'ESMA, a risposta ESMA i torturatori si divertivano proprio a dire ai torturati che in effetti loro si trovano all'ESMA perché i torturati venivano incappucciati, venivano portati nei bauli delle macchine e portati in centri di detenzione clandestina, quindi loro non

sapevano dove materialmente venivano portati. Quindi alla conoscenza, sapendo di essere portati all'ESMA, naturalmente cadevano nel totale sconforto. L'esame dei testi escussi ha appurato che esisteva una struttura interna nella Scuola Superiore della Meccanica dell'Armada, l'ESMA. Il capo della scuola era tal Contrammiraglio Ruben Giacinto Ciamorro, ufficialmente deceduto, anche se nel corso del primo giudizio è emerso che si sono voci che questo uomo in effetti possa essere scappato in Uruguay, ma comunque ufficialmente è morto, quindi il processo non si è potuto effettuare anche nei confronti di questo Ciamorro, ma soltanto nei confronti degli altri imputati. Sostanzialmente, al fine di organizzare la cattura, la detenzione, l'elezione dei sequestrati, nonché l'amministrazione di risorse finanziarie che, come ha detto il Procuratore Generale, ha una importanza fondamentale in tutta questa vicenda, all'interno dell'ESMA operava il Grupo de Tarea 3.3.2., una rigorosa struttura gerarchica che, come hanno confermato tutti i testi, era sostanzialmente divisa in tre settori, l'intelligence, l'operativo ed il logistico, e quindi sostanzialmente era una struttura operativa ben definita che operava in tutti i settori. Per esempio nel corso del primo grado un teste, Raul Cubas ha sottolineato: "La mia esperienza mi insegna che tutti gli Ufficiali del Grupo de Tarea espletavano anche altri tipi di attività, anche se erano divisi in tre settori quando si portavano a compimento le

operazioni partecipavano congiuntamente. Ancora a sottolineare come il Gruppo de Tarea era una struttura formale della repressione della dittatura della struttura militare con l'ordine di comando che era l'ordine del 24 maggio", che voi avete in atti perché è stato acquisito nel primo giudizio. L'ordine di comando è fondamentale perché è quello che ci fa capire come c'era una struttura ed era tutto questo, che era quello di eliminare la sovversione. La teste Pastoriza ha sottolineato come la Marina, attraverso il Gruppo de Tarea 3.3.2. portava avanti una repressione molto forte che aveva a che fare con l'ambizione politica di Massera. Massera che poi sostanzialmente era il capo, era il numero uno della Marina, anche lui non è imputato in questo giudizio in quanto è stato considerato incapace di intendere e di volere, quindi per un problema formale, ma è ancora vivo in Argentina. Il GT3, questo Gruppo de Tarea 3.3.2. era sostanzialmente caratterizzato da un patto di sangue. L'affermazione che è stata detta da più di un teste che veniva riferita in relazione alle frasi dette dai militari era: "Qui tutti ci devono entrare", cioè i militari lo dicevano espressamente che tutti dovevano entrare in tutte le operazioni. E questo poi lo vedremo più avanti, come questo patto di sangue naturalmente trova conferma nel fatto che tutti gli Ufficiali dovevano partecipare ai purtroppo famosi voli della morte. C'era poi una sorta di piano di rieducazione che non era altro che un

processo di recupero di questi detenuti. Questa era un'altra idea dell'Ammiraglio Massera, il Capo della Marina, secondo cui dopo le sezioni di tortura, per esempio, questa è una cosa abbastanza atroce, sequestrate dovevano vestirsi e truccarsi per dimostrare di potere essere delle buone madri di famiglia, dovevano essere appunto recuperate. Questa è anche una delle atrocità che venivano compiute, cioè queste donne che venivano torturate e poi successivamente rivestite e truccate perché dovevano sembrare delle buone donne, delle buoni madri. Sostanzialmente l'obiettivo dei militari della Marina era quello di rompere qualsiasi tipo di solidarietà tra i detenuti, di isolarli, di spersonalizzarli, togliendogli il nome per dargli un numero. Questa è un'altra caratteristica, questa del numero, cioè sostanzialmente più di un teste ci ha riferito come quasi quasi non si ricordava neanche più il suo nome, cioè si identificava lui stesso con un numero, cioè lui era un numero e quindi sostanzialmente quando chiamavano quel numero lui era solo quello, cioè ha perso la sua personalità. Infatti Cubas Raul, un teste che è stato sentito nel primo grado, ha riferito: "Dopo due mesi neanche io stesso riuscivo a riconoscevo con il mio insieme ed il mio cognome, ma riconoscevo me stesso con il numero 571, che era il numero che mi avevano dato". Poi attraverso questi numeri noi siamo riusciti anche a calcolare il numero delle persone che sostanzialmente è stato detenuto presso l'ESMA, perché

praticamente arrivano a mille e poi ripartivano da zero, quindi noi riusciamo a capire quante migliaia ci sono state nel corso del tempo. Un'altra cosa di cui si è parlato anche poco, probabilmente, ma è una cosa che mi ha molto impressionato, è stata l'età delle vittime e dei carnefici. Erano tutti giovani, avevano tutti più o meno l'età di venti anni. Giovanni Pegoraro ed anche la Maria Aieta che sono due dei morti, dei desaparecidos, per i quali esiste questo giudizio, sono rimasti impressi. E questo è un elemento importante ai fini del decidere, perché sono rimasti impressi nella mente di tutti i testi che sono stati escussi proprio per la loro età avanzata. Cioè c'era una media molto giovane. Loro, Giovanni Pegoraro ed anche la Maria Aieta, erano di età più avanzata, non che fossero vecchi, ma sicuramente di età più avanzata, quindi molti testi si sono ricordati di loro ed hanno fatto sì che appunto si ricostruisse la loro vita all'interno dell'ESMA e quindi hanno fatto sì che si possa procedere in questo giudizio sostanzialmente. Questi giovani militari, come ci ha riferito il teste Urien, venivano formati facendo vedere per esempio i film, "La Battaglia di Algeri" con tutte le sequenze di torture. Quindi loro praticamente venivano proprio addestrati alla vista delle torture e qui naturalmente per loro era naturale effettuare queste torture. Quindi la tortura era sostanzialmente un mezzo comunemente utilizzato di estorsione, di informazione, ma era anche

appunto il mezzo di annullamento delle identità. Era un mezzo che era sistematicamente utilizzato all'interno dell'ESMA. Cioè tutti coloro che sono passati nel centro di detenzione dell'ESMA hanno subito delle torture. Questo è pacifico. Il teste Raul Cubas ci ha informato come appunto le torture venivano praticate indiscriminatamente, non aveva alcuna importanza la pericolosità dell'individuo. Poi un'altra caratteristica è che erano del tutto trasversali questi militari, cioè sostanzialmente andavano praticamente a prendere persone che svolgevano i più vari lavori, quindi sostanzialmente non c'era neanche una scelta ben precisa. Cioè non erano neanche tutti... alcuni facevano parte dei Montoneros, ma non tutti, non certo le due persone che ho nominato prima, quindi Giovanni Pegoraro e l'Aieta, sicuramente non erano dei sovversivi. Peraltro sempre in ordine alla tortura Nilda Actis ci ha sottolineato, che è una poi delle autrici di un libro molto interessante, "Reaparecidos", qui "I Riappararsi", la tortura inflitta, quella picana, aveva a che fare con i primi giorni, poi naturalmente c'era un altro tipo di tortura che veniva effettuata sulle persone, che era la tortura psichica che continuava sempre per tutta la detenzione e che purtroppo, per le persone che poi naturalmente fortunatamente per loro sono state rilasciate, continua tutt'oggi. Cioè le persone che abbiamo sentito come testi sono persone che ancora oggi rivivono quei momenti e che

sicuramente non hanno mai dimenticato quel tipo di torture e sono ancora torturati oggi quando raccontano quelle cose. Naturalmente poi i militari dell'ESMA sono stati i più atroci non solo nelle torture ma naturalmente anche nel momento in cui hanno ideato quello che è il peggiore mezzo di morte probabilmente utilizzato dai militari argentini, che è appunto il volo della morte, o meglio, i voli della morte, visto che appunto riguardavano numerose persone ogni volta che venivano effettuati. Traslados è il termine che viene utilizzato per questi voli della morte, quando si parla di traslado vuol dire proprio che queste persone, questi detenuti, venivano portati sugli aerei e lanciati dagli aerei. Sono stati in effetti utilizzati anche altri centri di detenzione, ma sostanzialmente in una misura molto più ridotta rispetto all'utilizzo che è stato fatto da parte del Grupo de Tarea nell'ESMA. Di questa modalità di uccisione siamo venuti a conoscenza attraverso la testimonianza sostanzialmente di tutti i detenuti dell'ESMA, poi c'è stata naturalmente l'esperienza di Emilio Assale, che è negli atti del primo grado, in cui appunto l'Ufficiale era stato trasferito per errore e gli è stato detto ufficialmente che si era salvato perché sennò stava andando in mare. Quindi era stato portato per sbaglio su uno di questi voli della morte e proprio gli era stato detto espressamente che si era salvato soltanto perché per errore soltanto era stato portato lì e quindi si

era salvato dal finire a mare. Gli stessi militari si vantavano di tutte le gesta compiute. Astiz, come ci ha riferito la teste Milia, diceva espressamente... perché poi appunto avevano anche un atteggiamento che era anche offensivo nei confronti dei torturati. Questo Astiz, che era uno dei più atroci torturatori, diceva ai torturati: "Voi siete troppi ed è necessario liberarsi di voi, di alcuni di voi, perché alcuni non ci servono più. Inizialmente li gettavamo al fiume, però il fiume ci ha restituito alcuni di loro, quindi avevamo fatto ricorso al mare perché noi siamo dei militari della Marina", quindi anche a scherzare sul fatto che, essendo loro Militari della Marina, li buttavano al mare, non al fiume. La Alvarez anche ha sottolineato come gli Ufficiali che appartenevano al Grupo de Tarea dissero di avere partecipato tutti quanti ai voli della morte. Anche il teste Verbinski ci ha detto che tutti dovevano partecipare ai voli della morte. In più c'è, agli atti sempre del primo grado, la confessione di Scilingo che appunto ha partecipato a ben due voli della morte, il quale poi appunto ha confessato ed è stato condannato a più ergastoli presso le Corti spagnole. Fatta questa premessa all'ESMA, e sulle modalità dell'ESMA che sono necessarie per vedere anche le responsabilità degli imputati, per quanto attiene alla presenza delle tre vittime sostanzialmente non sono neanche state poi confutate negli appelli degli odierni imputati, perché sostanzialmente la loro presenza all'interno

dell'ESMA è stata confermata da numerosi testimoni. L'Aieta è stata descritta come una donna molto attiva, molto energica, che cercava di dare un benessere maggiore alle persone che erano detenute, cioè una persona che all'interno della propria detenzione cercava di fare del bene per gli altri detenuti. Questa diciamo che era la sua missione, una donna che sempre, anche prima di essere detenuta, andava nel carcere, che aveva due figli detenuti, due figli che erano dei Montoneros, ed andava nei carceri ad aiutare gli altri detenuti, non solo i propri figli, ma anche gli altri detenuti, portando dei giornali, portando dei generi alimentari, portando delle sigarette, quindi una donna che anche all'interno dell'ESMA, durante la propria detenzione, cercava di fare del bene alle altre persone, proprio perché lei è una donna più matura, più grande delle ragazze che normalmente erano detenute all'interno dell'ESMA. Cercava di aiutarle con frasi, con un atteggiamento più sereno appunto per collaborare alla loro detenzione, insomma. Eppure questa donna, con questo tipo di atteggiamento e con questo tipo di comportamento in tutta la sua vita, all'interno dell'ESMA è stata trattata sempre come una sovversiva, era costretta a stare tutto il giorno in un materasso per terra, era incatenata ai piedi, aveva le manette ai polsi, aveva la benda agli occhi ed anche la cappuccia, che era quel cappuccio che normalmente veniva messo sopra la testa, alla faccia di tutti i singoli torturati. Comunque

anche in queste condizioni lei cercava di tranquillizzare gli altri detenuti. Questo ce l'hanno confermato la teste Peralta, Hebe Lorenzo, Raul Cubas, l'Alvarez. L'hanno tutti vista in faccia. L'hanno vista in faccia per quale motivo? Perché sostanzialmente quando andavano in bagno le donne potevano, per dei momenti brevissimi, levarsi questa cappuccia. Noi sappiamo anche, a differenza ad esempio di quanto viene affermato negli appelli degli imputati, più o meno sappiamo anche la data del trasferimento, il trasferimento è il traslado, quindi il volo della morte. Cioè traslado vuol dire trasferimento, ma non trasferimento per come lo intendiamo noi, trasferimento da un centro ad un altro, come pare volersi tradurre dagli affari degli imputati, ma trasferimento come traslado e quindi trasferimento come volo della morte. Noi sappiamo che per esempio la teste Alvarez all'udienza del 25 gennaio 2007 sostanzialmente ci conferma come questo trasferimento, questo traslado, dovrebbe essere avvenuto all'incirca il 20 ottobre del '76. In quella data infatti ci fu un internamento di circa cento persone e quindi ci fu un grosso trasferimento perché dovevano fare posto, perché poi il problema vero è anche un problema pratico, cioè l'ESMA era molto grande, ma sostanzialmente l'ESMA è quasi una città, è enorme ed all'interno di questo ESMA c'era questo centro di detenzione che poterò non poteva contenere troppe persone. Quindi ogni tanto, quando prendevano troppe persone nelle

strade di Buenos Aires, dovevano fare anche spazio, quindi anche cinicamente per fare spazio dovevano purtroppo uccidere diverse persone che magari avevano parlato oppure ritenevano che non potessero parlare o che non volessero parlare. Per esempio in ordine all'Aieta un militare, Hebe Lorenzo, che era una donna e che poi ha testimoniato nel primo giudizio, che aveva un materasso vicino a quello dell'Aieta, la Hebe Lorenzo chiede ad un militare appunto che fine aveva fatto l'Aieta perché non sentiva più la sua voce, quella voce tranquillizzante, il militare dice espressamente alla Hebe Lorenzo: "Spero che tu mai e poi mai venga trasferita al posto dove lei si trova in questo momento", quindi facendo evidentemente capire come è stata appunto "traslada" e quindi portata su un volo della morte ed uccisa. Per quanto attiene a Giovanni Pegoraro anche qui sappiamo più o meno quando è avvenuta la morte di questo uomo, tra il settembre e l'ottobre del 1977. Anche qui la sua presenza è confermata da diversi testi, lui chiedeva sempre a tutti, cioè la sua preoccupazione era che qualcuno avesse visto sua figlia, perché lui sostanzialmente era stato detenuto per motivi futili, cioè lui aveva visto la targa della macchina che aveva portato via sua figlia e quindi per questo è stato poi detenuto e poi ucciso. Un uomo che aveva anche una importante carica nella vita economica argentina, era un dirigente. Tutti i testi che hanno parlato di questo uomo sostanzialmente appunto confermano il

fatto che aveva proprio questa preoccupazione di chiedere notizie di sua figlia che era appunto l'unica ragione del suo sequestro. La figlia, Susanna Pegoraro, che è stata uccisa probabilmente tra il settembre del '77 ed il gennaio del '78. Di questa donna hanno parlato la Osatinsky in primo grado che l'ha aiutata personalmente nel parto, infatti la Susanna Pegoraro è stata fatta partorire e solo dopo che ha partorito è stata uccisa, portata sui voli della morte. Quindi la Osatinsky che sostanzialmente veniva utilizzata, questa è una teste che è stata sentita in primo grado, veniva utilizzata per aiutare le altre donne visto che lei anche era una donna abbastanza matura e che aveva avuto due o tre parti, quindi per aiutare altre donne nella maternità, sostanzialmente, anche un supporto psicologico visto che queste donne stavano per partorire, ma in più erano incatenate, erano costrette ad una vita di torture, quindi cercare anche di dare un aiuto psicologico a queste donne partorienti. Della Susanna Pegoraro ha parlato anche la Tokar che l'ha vista con la bambina in braccio, la Milia, la Daleo. Una cosa particolare, alcune si ricordano il vestito indossato da Susanna, perché poi era un vestito, una sorta di vestito premaman, che poi veniva anche dato, dopo che è stata uccisa la Pegoraro, anche ad altre donne, quindi lo stesso vestito veniva dato poi ad altre donne. Quindi sulla presenza di queste tre persone all'interno dell'ESMA sostanzialmente non ci sono dubbi, ma neanche viene

dubitata la loro presenza dagli stessi difensori degli imputati. Per quanto attiene la responsabilità degli imputati nel loro sequestro e nella loro uccisione anche qui questa responsabilità non può essere posta in dubbio. Tutti gli imputati, tranne l'imputato Vanek, che però risponde di questi reati in quanto il numero due della Marina dopo Massera, e quindi a conoscenza di tutte quelle che erano le operazioni che sono state poi acquisite nel corso del primo grado e che fanno parte degli atti di questo grado, tutti quanti, tutti gli altri appunto oltre al Vanek facevano parte sostanzialmente del Gruppo de Tarea 3.3.2. che è un gruppo, che come appunto è stato provato in primo grado e che sono agli atti del giudizio, si è macchiato del sequestro e dell'uccisione di più di cinquemila detenuti, tra i quali appunto l'Aieta ed i due Pegoraro. Quindi sicuramente tutto ciò fa sì che gli imputati siano responsabili della loro morte. Basterebbe la semplice appartenenza a GT3, appunto, tranne che per Vanek, per ritenere la loro colpevolezza, senza neanche occuparsi della posizione rivestita dagli imputati all'interno del GT3, perché comunque tra tutti i componenti del GT3 vigeva questo patto di sangue, quindi tutti i componenti, tutti i militari che componevano questo gruppo, prima o poi dovevano partecipare ai voli della morte tutti quanti, erano immischiati allo stesso modo in tutte le uccisioni, in tutti i sequestri. Acosta, che è uno degli

imputati, ripeteva in continuazione che qui tutti ci dovevano entrare. Quindi già solo la mera circostanza, la mera appartenenza al GT3, rende tutti componenti della task force, tranne Vanek che risponde per un altro in quanto appunto numero due della Marina, per i principi sono tutti egualmente responsabili quindi delle torture e delle uccisioni, appunto per quelli che sono i comuni principi di diritto penale che poi i Giudici togati vi spiegheranno in Camera di Consiglio. Quindi sono tutti responsabili dei sequestri e delle morti provocate dal GT3. Peraltro gli imputati non erano soltanto componenti del GT3, ma erano in posizione apicale di questo gruppo, erano loro stessi a decidere chi sequestrare e chi uccidere. Naturalmente non da soli, ma c'erano con loro collegialmente anche con Massera, con Ciamorro e con i capi delle altre due divisioni di cui si deve al GT3. Comunque loro facevano parte di questo Collegio che poi decideva chi sequestrare e chi uccidere. La teste Daleo per esempio ha affermato che la decisione di uccidere o meno i detenuti era presa dal direttore dell'ESMA, Ciamorro, da Vildoza, dai capi dei tre settori del Grupo de Tarea. Norma Burgos idem, ha identificato per esempio in relazione ad Acosta che da solo lui non poteva decidere chi uccidere o meno, ma venivano prese collegialmente, quindi magari non era il singolo membro del Grupo de Tarea che decideva chi torturare, chi sequestrare e chi uccidere, erano decisioni prese collegialmente. Anche la

Pastoriza ha confermato questa collegialità nelle decisioni. Quindi naturalmente, adesso a differenza di quello che è stato prospettato dai difensori degli imputati, sicuramente è vero che nessuno ha visto l'Aieta ed i Pegoraro morire per mano degli odierni imputati o in ogni caso per mano dei militari dell'ESMA. Ma naturalmente bisogna anche sottolineare che sono stati rarissimi, si contano, a differenza dei cinquemila imputati, i casi in cui i detenuti dell'ESMA sono stati per esempio portati in altri campi di detenzione e non uccisi attraverso i voli della morte dall'ESMA stesso. Naturalmente tutto ciò non esclude la responsabilità degli imputati, sono comunque degli Ufficiali della Marina che sono stati istruiti secondo le regole di cui ho parlato precedentemente, e quindi sono sostanzialmente tutti quanti perfettamente a conoscenza dell'ordine delle operazioni che è stato appunto, come dicevo prima, depositato nel corso del primo giudizio. Questo ordine di operazioni è fondamentale, quindi loro sono tutti a conoscenza dell'ordine delle operazioni. Qui naturalmente, anche se dovessero nella denegatissima ipotesi e non comprovata ipotesi in cui questi detenuti fossero eventualmente stati portati in altri centri di detenzione, il solo fatto di avere portato questi detenuti in altri centri di detenzione fa sì che in ogni caso gli imputati sarebbero in ogni caso responsabili a titolo di dolo eventuale che, come è noto, si ha tutte le volte che l'autore del reato si è assunto

il rischio che l'azione criminosa possa causare, oltre alle conseguenze volute direttamente da esso colpevole, ulteriori e diverse più gravi conseguenze per il quali, pure essendo altamente probabile che possano verificarsi, si è accettato il rischio che le stesse possano verificarsi. E' normale, cioè è pacifico che anche nell'ipotesi certamente non vera, ripeto, certamente non vera, in cui l'Aieta ed i Pegoraro sono stati trasportati in altro campo e lì uccisi, anche in tali ipotesi, su stessa responsabilità degli odierni imputati, è certo che consegnando le vittime e conoscendo l'ordine delle operazioni si sono assunti il rischio che dei sequestrati fossero scesi in altro campo e sono dunque pienamente responsabili ugualmente della loro morte. Mi avvicino alle conclusioni e non voglio tediarevi oltre. I militari, tra cui gli odierni imputati, hanno compito tutte le classi per impedire che la sovversione vincessesse, in realtà poi la sovversione che pure c'era, perché pure c'era, non rendeva necessaria quella orrenda organizzazione di morte ed annientamento. Qui stiamo parlando di circa trentamila desaparecidos. La nostra storia ci dica che non c'era necessità. In realtà loro volevano ripulire la nazione Argentina, era un nuovo razzismo che stava sorgendo, non per nulla le testimonianze dicono che in questi posti c'erano bene in evidenza le svastiche. Questa è un'altra cosa che ci ha riferito più di un teste. Concludendo, nel novembre del 2000 il Presidente della Repubblica Ciampi ha

detto di considerare gli italiani all'estero una forza enorme perché il loro sentimento della patria risponde al profondo della coscienza italiana e perché mantengono un forte legame col l'Italia. A Buenos Aires è presente anche parte della nazione italiana, il popolo nel cui nome voi pronuncerete la sentenza. Voi, sulla base del materiale a vostra disposizione, dovrete dire se queste persone siano o no colpevoli. E concludo. Sono contrario alla pena di morte e se vi fosse vi pregherei di non applicarla, ma l'ergastolo sì. Non vi sono attenuati di fronte alla ferocia assoluta bestiale e non istintiva ma coscientemente scelta. In questo processo i Giudici non possono avere pietà, come sono stati spietati nei confronti di questi nostri concittadini gli imputati. Sulla base delle norme, non per vendetta, questo che sia chiaro, perché una Corte non pronuncia giudici storici e non dà ascolto a richieste di vendetta. Applica il diritto. Attenuanti, aggravanti, sono sulla base di norme di diritto. Quello che è avvenuto vi impone di applicare il diritto, la Legge della nostra Repubblica, senza concedere nessuna attenuante. E concludo. La Presidenza del Consiglio chiede che in accoglimento di queste conclusioni codesta Corte d'Assise voglia riconoscere la responsabilità degli imputati condannandoli tutti all'ergastolo, confermando l'ergastolo e conseguentemente condannare tutti gli imputati in solido tra loro al risarcimento del danno nei confronti della Parte

Civile, Presidente del Consiglio dei Ministri, la Repubblica.
Noi abbiamo chiesto in primo grado cinque milioni di euro, di cui uno per ciascuna delle vittime delle azioni criminose compiute dagli imputati. Deposito un foglio di conclusioni scritte, chiedo pertanto il rigetto dell'Appello.

P - Chi vuole parlare di seguito sempre delle parti civili?

PC - Rinuncio alla discussione e mi riporto alle memorie.

PC - Anche io per la Provincia di Cosenza mi riporto semplicemente e chiedo la conferma della condanna degli imputati, nonché delle disposizioni relative al risarcimento in favore della Provincia oltre che naturalmente alla condanna alle spese del presente giudizio.

P - Non ci sono più Parti Civili? Allora cominciamo con i difensori.

AVV. DE ANGELIS - Sono l'Avvocato De Angelis, difendo Alfredo Ignacio Astiz. Signor Presidente, signor Giudice a latere, signori Giudici Popolari, signor Procuratore Generale, io sono un difensore d'ufficio, in quanto tale non ero tenuto a presentare Appello. Come già vi ho detto quando ho presentato le questioni preliminari io ho cercato varie volte di contattare Astiz e questi non mi ha fornito alcuna risposta, né tanto meno mi ha dato un mandato. Ho impugnato per un solo motivo, perché sono convinto che questa sentenza sia una sentenza sbagliata, ingiusta, sia una sentenza che ha violato la Legge e deve essere riformata. Io credo che quando una

nazione intera subisce un vulnus tanto grave e profondo come è quello prodotto dalla dittatura che i militari hanno instaurato nel marzo del '76, in assenza di successivi processi che chiariscono ed attribuiscono le responsabilità personali di tanta ingiustizia e crudeltà, si produca una nemesi storica che sviluppa inevitabili crisi sociali. Credo che alcuni riti, se celebrati però con i dovuti crismi, hanno un valore demiurgico. Certo, non risanano i lutti, quello è chiaro, ma ristabiliscono degli equilibri sociali che sono necessari. Credo anche che la pesante crisi economica che ha afflitto l'Argentina nei primi anni di questo secolo non sia scollegata alla storia del Paese e che lutti e triboli provocati dalla dittatura siano destinati a riaffacciarsi periodicamente sotto diverse forme sino a quando non verrà fatta giustizia. Di fatto lo sapete e non sto qui a ripeterlo, perché la sentenza ne ha parlato a lungo, i Militari sono rimasti impuniti per quasi venticinque - trenta anni, per una sorta di connivenza con il potere locale. Finalmente il Ministero della Giustizia Italiana formulava le richieste di procedere contro gli odierni imputati per gli omicidi consumati ai danni dei nostri connazionali. Era il 1999. All'epoca permaneva l'impunità dei dittatori ed era giusto che tutte le nazioni civili creassero una sorta di cordone, diciamo, contro questi dittatori che, se rimanevano impuniti in Argentina, non potevano trovare rifugio all'estero. E da lì

sono iniziate queste azioni che hanno poi portato ad una condanna che sappiamo del mio assistito, già giudicato sia in Spagna che in Francia, che appunto evitasse questo esilio. Dopodiché fortunatamente nel 2005, pure a questo già ho fatto cenno, sotto la Presidenza di Nestor Kirchner, fu emanata una (inc.) che dichiarò anticostituzionale le due Leggi vergogna, che erano le Leggi del Punto Final ed Obediencia Debida, approvate solo il governo Alfonsin. Sono stati da all'ora riaperti novecentocinquanta processi in Argentina, sono stati effettuati duecento arresti. Sono in corso indagini sulle torture, sui sequestri, sugli omicidi. L'Avvocato oggi non c'è, l'Avvocato Maniga, ci aveva espresso peraltro dei dubbi, delle perplessità che condivido sul fatto che questi processi possono procedere in maniera legittima. Si sa che è scomparso un testimone. Io spero che non ci sia inquinamento di prove, purtroppo c'era questo timore. Dobbiamo comunque continuare a sperare che i processi nelle sedi competenti procedano in maniera legittima e che tutti possano testimoniare e che non vi siano in corso inquinamenti. Ebbene, anche se possono forse apparire attenuate le esigenze di celebrare in Italia un processo per i misfatti avvenuti all'estero, io credo che sia utile giudicare il signor Astiz per i tre omicidi. Solo ad un patto, che si svolga una fedelmente ricostruzione storica, sia rispettata rigorosamente la disciplina del processo italiano, i principi della costituzione, e con essa la presunzione di

innocenza. Mi rendo conto che dopo che abbiamo sentito, per quanto ci riguarda, forse anche voi in parte, perché, come diceva prima di me il collega dello Stato, è stata fatta una trasmissione televisiva che ha trasmesso una piccola parte delle testimonianze, quindi in parte poteste anche avere visto e sicuramente avrete letto le testimonianze delle parti offese, delle persone che sono state torturate. I principi e le regole garantistiche sono tanto più difficili da applicare di fronte a determinate storture verso colui che mi ha assistito e che si è schierato, per usare un termine che d'altra parte è pure condivisibile della sentenza, in maniera zelante a favore della dittatura, perché purtroppo questo ha fatto Astiz. Però la tenuta del processo democratico e garantista si misura proprio in questi casi, quando si dimostra che nell'assunzione e nella valutazione della prova gli imputati sono tutti uguali. Anche il pluriomicida può non avere commesso l'ulteriore omicidio e lo si può condannare solo se non permane nemmeno un ragionevole dubbio della sua innocenza. Questo ci impone la Legge italiana. Io non credo che Astiz, quando ha dichiarato all'inizio del processo il suo disinteresse per il processo che ci celebra oggi qui, abbia mentito, abbia recitato una parte a lui favorevole. Non lo credo, perché forse sarebbe bastato dire: "Guardate, io voglio partecipare al processo". Nella mia modesta esperienza di Avvocato ho visto altri processi celebrati con imputati

all'estero, hanno detto: "Voglio partecipare". E le cose, vi assicuro, si sono dilungate in maniera incredibile, per anni, perché non c'era un'Ambasciata, non era promessa la videoconferenza, era difficile, spesso e volentieri le Ambasciate non rispondono proprio in questi casi. Quindi sarebbe bastato pochissimo forse per Astiz per bloccare questo processo o per rallentarlo. Io credo che nemmeno si sarebbe iniziato il dibattito se lui avesse pronunciato questa frase. In realtà Astiz non ha alcun interesse di questo processo, io lo credo, perché purtroppo, e questo va detto, e penso che ne hanno piena contezza le Parti Civili, la Procura Generale, ne abbiano tutti piena contezza, la condanna che viene pronunciata da questa Corte molto difficilmente potrà portare in (inc.) un'eventuale condanna, se confermata, anche le condanne civili molto difficilmente potranno essere eseguite dalle Parti Civili. Astiz è preoccupato dei processi in patria perché sostanzialmente in Europa ha terra bruciata, c'è la Comunità Europea, c'è il mandato di cattura europea, signori. Se lui già ha un ergastolo da una parte, ha quattrocento anni in Spagna, penso che pure se riuscisse mai ad allontanarsi dall'Argentina sa che certo in Europa non può trovare ricovero. La dittatura argentina, io credo come tutte le dittature, debbano trovare, e lì senza se e senza ma, una ferma condanna politica e sociale e morale della nostra società. Questa senza esitazioni. La condanna penale e

personale dei singoli solo se sussistono determinate condizioni in difetto delle quali l'imputato, anche il peggior omicida, l'uomo vigliacco, crudele, arrogante, se sussistono può essere condannato, viceversa deve essere assolto. La necessità di un processo tecnico, democratico, avulso da passioni giuste, comprensibili, ma inopportune in questa sede, mi è stata confermata proprio assistendo alle testimonianze delle persone reduci delle torture a cui spesso sono stati provocati dei lutti terribili. Alcuni testimoni hanno addirittura narrato che hanno perso due figli, alcuni hanno perso il compagno, la compagna, il marito. Sono stati alcuni sottoposti anche a tortura. Ho notato che tutti, forse un caso è strano, però quasi tutti hanno avuto un estremo rigore. La volontà che emerga la verità è stata sempre prevalente sul desiderio di vendetta, sempre. Oltretutto questi lutti, che erano terribili, erano aggravati dalla tecnica della desaparicion, cioè dal fatto che purtroppo queste persone - ed è un fatto psicologicamente pesante - non possono nemmeno compiangere i figli diciamo su una lapide, sapere che fine, anche se l'immagino a distanza di trenta anni dove stanno. E psicologicamente pesa molto questo. Queste persone sono state attentissime a comunicare solo quello che hanno visto o che gli è stato comunicato, specificando attentamente le fonti dalle quali hanno appreso eventuali notizie de relato. Mi sono chiesto perché. Sarebbe stato semplice in questa sede, dopo

tanto tempo, trenta anni, in assenza degli imputati, in un ambiente giustamente avverso alla dittatura, prendersi una piccola vendetta, calcare un po' la mano. Perché no? Chi li avrebbe potuti smentire? Ebbene, io credo che questo non sia successo quasi mai. Anzi, ho visto che più i lutti sono stati strazianti, più i testi sono stati rigorosi nella loro esposizione. Questo perché indirettamente loro sono state vittime se non dei processi sicuramente di giudizi sommari ed hanno pagato, pagato pesantemente sulle loro spalle il costo di tale approssimazione. Se conformerete una sentenza che ha fatto strame dei principi costituzionali, che ha calpestato le norme del Codice di Procedura, che ha ricostruito difformemente, da come ce l'hanno raccontato i testi, la storia dell'Argentina e dell'ESMA una sentenza sommaria, l'unico vero danno verrà comminato al processo penale. Una volta inflitto un vulnus in un meccanismo che non è casuale, ne parliamo tutti male del processo penale italiano. Io sono un modesto operatore del diritto da più di venti anni, vi dico: "Sì, sta là, è lento, sicuramente è migliorabile, però funziona, secondo me". Al di là delle critiche funziona meglio di quello che si dice. Ed è là a garanzia di tutti. E' un meccanismo che una volta in qualche maniera inceppato, rotto, non funziona più bene, signori. E questo sta a garanzia di tutti. La storia recentissima ci ha dimostrato che tutti potremmo essere sottoposti a processo penale. L'unico vero

danno, se ne uscisse una sentenza che viola la Legge, che non rispetta i nostri principi, sarebbe sostanzialmente al processo, non certo al signor Astiz. Io credo che proprio il rispetto che dobbiamo ai trentamila desaparecidos argentini ci imponga nel nostro piccolo - piccolo ovviamente lo pronuncio senza alcuna mancanza di rispetto verso la Corte, però piccolo rispetto al dramma enorme che ha subito l'Argentina, una immensa tragedia - ci imponga la massima serietà ed il massimo rigore. E sarà efficace il nostro intervento solo se rispettoso delle regole. Io chiedo una sentenza rigorosamente osservante della Legge, una riforma della condanna, una associazione in quanto l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che Alfredo Ignacio Astiz è stato un pusillanime, è stato un uomo crudele, è stato un uomo arrogante, è stato un vigliacco, uno psicopatico, ha sequestrato, ma non ha dimostrato alcun tipo di responsabilità in ordine alla morte dei nostri tre connazionali. Un primo punto che tutti continuano a dare per scontato, io resto pure un po' perplesso dopo l'arringa dei colleghi di Parte Civile, tutti continuano a dare per scontato e non si affronta più, è che sia avvenuto l'omicidio di queste tre persone. Non è che queste persone non siano venute a mancare, non vi è nessun dubbio, però questo processo ha dimostrato che siano state uccise. La sentenza appellata ha usato un termine di genocidio. Il Procuratore Generale, accortosi della gaffe, ne ha chiesto la correzione.

Ha detto: "Non è genocidio, è strage". L'Avvocato Maniga, oggi non c'è, ci ha informato che c'è stato un nuovo tipo di interpretazione per cui si può parlare di genocidio anche quando le serie di morti non sono legate alla singola (inc.). Qua sicuramente non volevo porre, non mi interessava porre una questione, un sofismo, io credo che l'importante è intenderci. Non mi interessa la questione semantica, l'importante è intenderci, ma per evitare che l'errore storico in cui è ricaduta la sentenza di condanna produca poi appunto delle condanne ingiuste. Se è vero che i tedeschi volevano uccidere tutti gli ebrei ed hanno fatto la strage di sei milioni di persone, se è vero, come sembra, che i serbi hanno voluto genocidi a Srebrenica dei musulmani bosniaci, non è vero che i militari argentini hanno voluto la strage di un gruppo etnico o religioso. Non esiste la razza politica, non esiste la razza degli oppositori, signori. Gli scienziati ci hanno spiegato che, parlando di uomini, non è corretto parlare di razze, parliamo di etnie. Ma la dittatura argentina non ha colpito una diversa etnia. In seno alla stessa etnia ha promosso una feroce repressione del dissidente. Questa è la verità storica, quindi la verità che è uscita dalle testimonianze. Se siete convinti del contrario, sicuramente l'avrete fatto, vi invito a rileggervi le testimonianze ed i documenti depositati. Della dissidenza o di colui che veniva ritenuto tale. Dopo avere tentato un delirante recupero del dissidente hanno ucciso una

parte delle persone che sono state ritenute, a torto o a ragione, oppositrici. Hanno consumato una strage intestina. Questo è un punto storico che va chiarito in questo processo. Il genocidio, nell'accezione classica, sarebbe stato autodistruttivo. Non è stato mai praticato, ma i militari volevano sconfiggere l'opposizione o quello che ritenevano tale. Qua ricordo due fatti che sono usciti da questo processo. C'è stato un caso che i militari dicevano: "Noi abbiamo capito che l'oppositore è tutti quelli che aiutano i poveri e tutti gli amici di quelli che aiutano i poveri", un discorso delirante, però questo dimostrano che cercavano di focalizzare, a modo loro, assolutamente non condivisibile, degli oppositori, non cercavano una tara nella etnia. E l'altro elemento che dimostra che non è stato un genocidio nell'accezione classica è il furto dei bambini. Se ne è parlato a lungo in questo processo. Loro perché volevano sottrarre? Ovviamente c'era un risvolto economico molto basso in questo atto indegno. Però loro perché volevano rubare i bambini? Dicevano: "Perché i bambini dei dissidenti potrebbero essere educati come i genitori e quindi a loro volta diventare dissidenti". Quindi la logica qual era? Che non c'era una tara genetica per cui quella etnia andava distrutta. C'erano delle persone che, secondo loro educate male, potevano ripetere quello che avevano fatto i genitori. Se bene educati, sottratti ai genitori naturali e portati ingiustamente agli

aguzzini oppure alle persone estranee, avrebbero potuto cambiare la loro ideologia, diciamo. Ebbene, signori, io credo che ogni vita umana è sacra ed ogni omicidio esecrabile. Anch'io sono contro la pena di morte, ma quando si presume l'omicidio, anche se penoso, e purtroppo devo fare questo lavoro, dobbiamo considerare le percentuali effettivamente riferite dai testimoni. Dobbiamo guardare i numeri nella loro freddezza, però sono qualcosa che poi va oltre le opinioni. La sentenza ha scritto testualmente: "Gli scomparsi transitati nella sola ESMA ammontano a circa cinquemila, a fronte di una ottantina di sopravvissuti". Anche oggi ho risentito questa cosa, il rapporto dovrebbe essere cinquemila ad ottanta, un rapporto micidiale. In effetti se fosse così dovremmo dire che tutti quelli che sono passati all'ESMA sostanzialmente sono stati uccisi. Anche oggi è stato ripetuto questo dopo che sono stati presentati cinque appelli che hanno tentato di dimostrare il contrario. La sentenza che ha formulato questa frase che io appena letto, questo rapporto di cinquemila ed ottanta, avrebbe dedotto questa valutazione da un singolo teste, Eduardo Luis Duhalde. Chi è Eduardo Luis Duhalde? E' un Avvocato all'epoca della deposizione Segretario di Stato, credo l'equivalente del nostro Vice Ministro. Lui ha detto testualmente: "Ho assunto il ruolo di querelante in altri processi", pure là credo, perché non esiste in Italia il querelante, credo che sia una sorta di Pubblico Ministero,

immagino, ma questo cambia poco, semplicemente per dirvi che è una persona che aveva un ruolo tecnico e che sicuramente ha parlato con una certa cognizione. Nel processo ESMA in particolare ha assunto questo ruolo che lui ha definito querelante. Ma andiamo a leggere cosa ha detto testualmente. Qua gliel'ho trascritto con il copia ed incolla dal computer, quindi leggo alcuni fogli, però vi assicuro che sono testuali parole che ha detto il testimone. Vi invito a leggere. Parliamo di Eduardo Luis Duhalde. "Il Grupo de Tarea fa la sua apparizione unitamente al Corpo di Stato il 24 marzo del '76. Posso dire che è stato talmente alto il numero delle persone detenute in quel periodo in quei primi mesi che superavano la capacità di accoglienza della ESMA, e quindi le persone detenute che loro ritenevano non avessero una grande responsabilità sono state liberate". Prima frase che non pone i numeri, però già mette molto in dubbio sulla valutazione che ha fatto la sentenza. Nelle ultime pagine delle trascrizioni, pagina 105, il dottor Duhalde dice: "Un ultimo chiarimento - questo glielo chiedeva il Presidente della Corte d'Assise - non so se lei ha risposto già, dottor Duhalde. Lei sa dirmi all'incirca quante sono state le persone liberate all'interno dell'ESMA?". Il dottor Duhalde: "I sopravvissuti che hanno reso testimonianza e quelli che sono stati più tempo all'interno della struttura dell'ESMA non li ho contati, ma non penso che superano, che possano superare gli ottanta".

Ora, se l'italiano non è una opinione, i sopravvissuti che hanno reso testimonianza e quelli che sono stati più tempo all'interno dell'ESMA non sono tutti sopravvissuti. Vediamo altri testimoni che ci hanno detto. La signora Botano Angela all'udienza del 10 novembre 2006, processo di primo grado, ci ha precisato che la ESMA sono diciassette ettari, diciassettemila metri quadri, e che più di cinquecento persone sono state liberate dalla ESMA. Il tutto Mario Cesar Villani all'udienza del 25 gennaio 2007 dice: "Nel '79 i liberati erano cinquanta - sessanta per cento dalla ESMA". All'udienza del 9 novembre del 2006 è stata sentita la teste dell'Accusa. Qua sono tutti testi indicati dall'Accusa, nessuno è stato indicato dalla Difesa. La signora Guinazu. Questa dottoressa è una delle più note giornaliste argentine, scrive alla Nacion, e lavora per una trasmissione radio molto seguita in Argentina, che è Radio Mitre. Lei ha fatto, nel 1983, parte del Conadep, che è stata la Commissione Nazionale sui Desaparecidos, che è stata organizzata dal primo Presidente dopo la dittatura del dottor Raul Alfonsin. Il Conadep è stato presieduto dallo scrittore Ernesto Sabato e composto da dieci segretari tra cui la Guinazu, che hanno lavorato per nove mesi preparando quello che è stato libro depositato in atti "Nunca Mas". Quindi non è una persona, con tutto il rispetto per i detenuti, per le persone sequestrate, nemmeno detenute, sequestrate, non è una persona che riferisce qualcosa per

quello che ha capito da sotto il cappuccio. E' una persona che nell'83 ha potuto fare delle ricerche, un collegio di persone. Tale autorevole teste dell'Accusa ha dichiarato, su sollecitazione del Presidente, "Quindi dall'ESMA - questa era la domanda del Presidente - quanti pensa che siano usciti vivi? Qual è il numero?", la Guinazu: "No, non potrei dire esattamente, Presidente". "Quindi quando ha parlato di un migliaio lei si riferiva a cosa?", "Alla gente che penso che possa essere sopravvissuta, Presidente". "Ma in totale da tutti i centri di detenzione o soltanto dall'ESMA?", "No, dall'ESMA, soltanto dall'ESMA". Mille sopravvissuti su cinquecento, uno su cinque. Non lo dico io, non me lo invento, questo l'ha detto un membro del Conadep, un testimone. La sentenza parla di ottanta. La Guinazu, come precisato, non è un teste che ha formulato stime appunto sotto un cappuccio, è una ricercatrice. Il dottor Verbinski Horacio, altro notissimo giornalista argentino, altro teste, il 6 ottobre 2006 ci ha precisato: "E' molto difficile fare i calcoli percentuali in una attività che è stata - lui ha scritto proprio - basicamente clandestina", penso che sia sostanzialmente clandestina. "Ma io ho fatto il calcolo che erano duemila - tremila quelli che hanno passato per l'ESMA. No, scusi, ho fatto il calcolo che fra due e tremila di quelli che hanno passato per l'ESMA sono stati ammazzati con i voli. Duemila - tremila sono stati ammazzati, altri sopravvissuti, hanno fatto

il calcolo, cinquemila hanno passato per la ESMA". Quindi se su cinquemila tremila sono stati ammazzati in verità duemila sono usciti, si sono salvati. "Dunque, più della metà sono stati ammazzati, più della metà, ma sono calcoli imprecisi". Verbinski addirittura ha parlato quindi di due - tremila e quindi percentuali che vanno dal sessanta al quaranta per cento di sopravvissuti. Di nuovo non cambia. Ebbene, signori, la sentenza, a fronte dell'istruzione che io adesso in maniera estremamente sommaria vi ho ripetuto, ha scritto: "Ottanta sopravvissuti". Il Procuratore Generale ha parlato di dieci sopravvissuti. Ora, se la logica non è un'opinione ed il giudicato non è un arbitrio, questa sentenza deve essere riformata. L'unica volta che scrive, io l'ho riletta anche ieri, dei sopravvissuti, usa una cifra detta da un teste, ma su un diverso campione di diverse, accerta la verità ma la occulta, traversa le parole dei testimoni e su tale travisamento commina cinque ergastoli. E' una sentenza vigliacca che deve essere riformata. Le Parti Civili hanno condivisibilmente escluso la possibilità che i tre, una volta fornita la dittatura non si sarebbero ricongiunti ai familiari. E questo lo credo pure io, insomma, le personalità più o meno state disegnate, sono uscite fuori, persone che una volta erano molto legati agli assenti, quindi una volta in libertà sicuramente si sarebbero riavvicinati ai loro cari. Permane però il ragionevole dubbio che non siano stati uccisi,

ma siano deceduti per morte naturale, probabilmente nel considerevole lasso di tempo trascorso tra l'ultimo incontro dentro l'ESMA e la fine della dittatura. Tra le vittime, tra le ultime volte in cui i tre sono stati visti dentro la ESMA e la fine della dittatura nel dicembre del 1982, sono trascorsi cinque o sei anni. Susanna Pegoraro aveva partorito da poco, Maria Aieta e Giovanni Pegoraro erano persone mature che fisiologicamente erano più deboli degli altri sequestrati. Nessuno può escludere che i signori Angela Maria Aieta, Giovanni Pegoraro e Susanna Pegoraro siano stati liberati, trattamento effettivamente riservato a tanti altri, non certo ad ottanta persone, a migliaia di persone, ed abbiano riparato in clandestinità, forse all'estero, dove hanno trovato la morte naturale. Nessuno ha sentito dire esplicitamente che qualcuno dei tre sarebbe stato ucciso e che sarebbe stato indirizzato verso i cosiddetti voli della morte. I cadaveri, nonostante le estenuanti ricerche, non sono stati mai trovati. Non è stata dimostrata una specifica avversione della dittatura verso i nostri tre connazionali. I cappucci grigi, è stato detto, hanno indossato i cappucci grigi. In effetti hanno coperto sia Giovanni Pegoraro che Maria Aieta, però, signori, questi facevano parte della pantomima del terrore, pantomima del terrore che prevedeva le finte esecuzioni. Ci sono stati testimoni che hanno detto: "Qua ci hanno messo contro un muro, ci hanno fatto una finta esecuzione". Nella

dittatura qualcuno diceva: "La vostra vita dipende da Gesù Bambino che mi appare durante la notte se mi dice che tu devi vivere o devi morire". Cioè era tutto un clima di terrore dove nulla era certo, cioè terrorizzavano questi pochi sequestrati. Dalla deposizione resa dalla teste signora Lorenzo Hebe del 25 gennaio 2007, in ordine ai colloqui con la signora Aieta, risulta che una guardia avrebbe dato ad intendere che la signora Maria Aieta sarebbe stata eliminata. La teste, come ripeto, è stata estremamente attenta. Io ho apprezzato tantissimo queste persone che hanno sofferto, ripeto, dei lutti indicibili. Ha detto: "Mi fece capire", usato dalla teste con grande onestà. Dimostra che la convinzione è frutto di una sua interpretazione e che il militare non è stato esplicito. Anche se lo fosse stato rimarrebbe sempre del dubbio di una attendibilità della guardia. Le giovani guardie erano spinte a torturare ed ad esercitare crudeltà e bassezze di tutti i generi verso i detenuti. La stessa teste ne ha descritte alcune e probabilmente forse è stato solo l'ennesimo atto crudele esercitato da un aguzzino psicopatico. Vi sono oltre fondate ragioni, che verranno illustrate da qui a poco, che i voli della morte siano stati celati inizialmente agli stessi militari di grado modesto interni alla ESMA. La sentenza impugnata non ha indicato e motivato per quali ragioni i tre italiani sarebbero stati esclusi dalle migliaia che secondo i testimoni, veramente, non secondo un testimone e

nemmeno in maniera chiara, dopo l'internamento della ESMA sono state liberate. Tutte e tre le vittime non sono state oppositrici e non erano particolarmente invise alla dittatura. Giovanni Pegoraro era un imprenditore edile di medio livello, era proprio quell'area sociale a cui la dittatura strizzava l'occhio, una dittatura, poi lo vedremo, attenta al consenso fuori del Paese. La signora Susanna Pegoraro e Maria Aieta non erano né antagoniste al regime né tanto meno pericolose. E' stata depositata nel processo di primo grado la sentenza 40 del 2000, è stato accennato anche dai difensori prima di me, ne è stato fatto cenno, emanata dalla Corte d'Assise di Roma di condanna di Santiago Omar Rivero e Suarez Maison, i vertici più alti della dittatura. Nel suddetto processo si è giunti alla condanna con un compendio probatorio ben più nutrito di quello di cui alla sentenza. Gli imputati rivestivano tutti ruoli apicali e di responsabilità o erano stati gli esecutori materiali degli omicidi. Tutti i cadaveri furono ritrovati ad eccezione del corpo di Martino Martinu, la sentenza la potete leggere, è in atti, che era considerato un pericoloso oppositore e per il quale era stata dimostrata la chiara volontà omicida della dittatura in quanto precedentemente alla scomparsa fu già bersagliato dai proiettili. Quindi nell'altra sentenza che è stata richiamata più volte prima di tutto erano vertici più alti, quelli condannati, quelli più bassi erano gli esecutori materiali. Sono stati trovati tutti i corpi.

Questa esigenza non me la invento io così, così si fanno processi in Italia. Non si può presupporre da una assenza un omicidio, non si fa così in Italia. I livelli bassi erano gli esecutori materiali. L'unico corpo che non fu trovato era avverso la dittatura ed era stato già precedentemente bersagliato dai militari. L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato solo che le tre persone sono state sequestrate dentro la ESMA e sono poi scomparse all'affetto dei loro cari. Non ha dimostrato la consumazione degli omicidi. In carenza di tale indefettibile dimostrazione non può essere legittimamente comminata alcuna condanna per omicidio. Io ritengo che il mio assistito vada assolto anche perché non è sussiste o non è sufficiente nel contraddittorio la prova che ha commesso il fatto, che vi sia nesso causale tra le condotte poste in essere che non sono state indicate da nessuno e la morte dei tre italiani e tanto meno che abbia commesso i fatti in concorso. Primo grado, il dottor Caporale, che è stato il Pubblico Ministero del primo grado, mi permetto, scusate la estrema sintesi, mi sembra abbia svolto una equazione, abbia detto: "Guardate, dentro la ESMA operava GT 3.3.2, queste persone sono transitate dentro la ESMA quindi sono responsabili degli omicidi". La sentenza è andata oltre, anche chi fosse estraneo al GT 3.3.2. era comunque responsabile. La sentenza ha affermato che gli imputati avrebbero indistintamente posto in essere, e qua cito testualmente,

quantomeno una frazione dell'attività esecutiva dei delitti. Essi hanno scelto gli obiettivi da colpire, li hanno sequestrati, li hanno torturati, li hanno tenuti in cattività per mesi e ne nessuno deciso la sorte. Infine li hanno consegnati a coloro che li hanno gettati a mare, ben consapevoli della fine che avrebbero fatto. La sentenza ha pretese di apoditticità, ma non convince. La sentenza ha condannato in base ad un non dimostrato concorso tipico, guardandosi bene dall'indicare e dal motivare quale sarebbe stato il singolo apporto causale posto in essere da ognuno dei correi presupponendo erroneamente che all'interno dell'ESMA operasse solo il GT 3.3.2.. Gratuitamente è attribuita al teste Urien la dichiarazione secondo la quale i Gruppi di Tarea erano le unità operative del (inc.). Pagina 87 delle trascrizioni, andiamo a leggere cosa ha detto il testimone Urien. "Nel 1972 l'Armada comincia a creare ed a promuovere quelli che sono i gruppi di Tarea, i gruppi operativi che dipendevano dai servizi di intelligence navale, i cui obiettivi erano quelli di sequestrare i...". Scusate, ripeto. Allora, la sentenza ha attribuito al teste Urien la dichiarazione secondo la quale i gruppi di Tarea erano le unità operative del SIN. In realtà il teste ha detto: "Nel 1972 l'Armada comincia a creare ed a promuovere quelli che sono i gruppi di Tarea, i gruppi operativi che dipendevano i servizi di intelligence navale, il cui obiettivo erano quello

di sequestrare i militanti popolari di base, portarli verso la Scuola di Meccanica della Marina SIN, cioè delle informazioni. Mentre ero prigioniero attraverso informazioni dei familiari abbiamo saputo come agivano i gruppi di Tarea". Difendere è sicuramente diverso da appartenere e comunque il testimone pure qua lui è stato molto onesto. Dice: io quando ho appreso queste cose? Il testimone non stava dentro l'ESMA, signori. L'ha precisato. "Ho saputo attraverso informazioni dei familiari". Ha avuto purtroppo un punto di vista particolarmente infelice perché fu recluso per tutta la dittatura presso il carcere legale dove non operavano i gruppi di Tarea. Vediamo cosa scrive sul libro depositato agli atti "Reaparecidos", che già il titolo dimostra che la tesi della sentenza non regge. Reaparecidos perché è la contrapposizione dei desaparecidos. Io l'ho letto questo libro, è veramente accorante, però non propone appunto il problema, anche il conflitto interno che hanno avuto queste persone sottoposte a sequestro per anni e poi i sensi di colpa verso persone che invece sono state indirizzate alla morte, i loro sensi di colpa ed il fatto che molte persone sono sopravvissute ed hanno avuto poi delle difficoltà anche ad esternare questa loro sopravvivenza perché si sono sentiti in colpa. Quindi questa la dice lunga anche sui numeri che bisogna considerare. Chissà quante persone non hanno segnalato il fatto che sono state prima sequestrate e poi liberate. Il libro

"Reaparecidos", che è stato scritto appunto da cinque donne all'epoca sequestrate, tra cui la signora Elisa Tokar, che è stata anche testimone in questo processo, nel capitolo "topografia del terrore", pagina dieci, io vi invito a leggerlo, sono due righe, scrive: "Nella ESMA funzionavano più strutture repressive, quella conosciuta come Grupo de Tarea 3.3.2. o GT 3.3.2., Grupo Tatico, ed il Servicio de Inteligencia Naval o SIN, più strutture repressive". Qua ne appaiono due per ora. Ed ha conferma della pluralità dei gruppi che agivano autonomamente in calce alla pagina 13, sempre dello stesso libro, alla pagina 13 c'è scritto: "Per un periodo in Incappuccita - Incappuccita sarebbe stato un luogo interno alla ESMA, ma sarebbe stato un piano dove venivano reclusi questi poveri sequestrati - furono reclusi i sequestrati a carico del Servizio de Intelligenza Navale o SIN". Questo è un libro portato dall'Accusa, depositato dall'Accusa, scritto da uno dei testimoni. All'udienza del 9 febbraio, la testimone signora Graciela Beatriz Daleo ci ha detto che dentro la ESMA oltre al Grupo de Tarea 3.3.2. operavano altri gruppi, c'era il SIN, altri gruppi sequestravano da fuori e dentro la ESMA torturavano. Il teste dottor Bagnasco Luis che è stato Giudice Federale e si è interessato dei processi sui fatti della ESMA, all'udienza del 19 ottobre 2006 ha detto, pure qua riporto testualmente: "Funzionava un gruppo di intelligence che veniva chiamato

appunto Gruppo di Tarea 3.3.". 3.3., non 3.3.2.. "Da lì si divideva, si dividevano altri gruppi. Appunto all'interno di questi c'erano quelli che si chiamavano Gruppi di Tarea 3.3.2.". Si dividevano altri gruppi, all'interno di questi c'era il 3.3.2.. "Era soprattutto un gruppo di intelligence militare incaricato puntualmente di interrogare e di ottenere informazioni dalle persone alloggiate all'interno della... Non posso escludere che vi siano stati altri gruppi e che altri gruppi che vi lavoravano... ho parlato di una struttura gerarchica ed il 3.3. è la struttura capo, diciamo, il 3.3.2. è l'operativo. Quindi era quello che usciva per strada, prendeva la gente e si occupava dei compiti di intelligence". Interrogato sul grado di Astiz Alfredo Ignacio, "in quel periodo era Tenente. Sì, era un Ufficiale giovane. Non posso dire se era di fregata, di vascello o di corvetta, però era un Ufficiale giovane. Nella mia indagine non era un Ufficiale che aveva rilevanza". Il testimone dottor Verbinski Horacio, durante l'udienza del 6 ottobre 2006, ha detto: "Lì c'era un Gruppo di Tarea, una Task Force specifica, perché loro la chiamavano la guerra contro la sovversione, che si chiamava task force 3.3.2. Ma anche lì c'era un gruppo della intelligence, di servizi e di assegnamento della Marina che erano in competizione fra loro. Disputavano per la posizione dei prigionieri perché loro avevano le idee che più prigionieri avevano più potere riunivano nella loro interna ed

all'interno della Giunta Militare". C'erano dei gruppi in competizione, questo ce l'hanno detto i testi. La sentenza è fatta su un presupposto diametralmente opposto, che la storia ci ha smentito. La storia è come ce l'hanno raccontata i testimoni. Il teste Vittorio Basterra, all'udienza del 16 novembre 2006, ci ha detto che all'interno dell'ESMA vi erano tre brigate, Alfa, Bravo e Charlie. Ma vediamo quanti erano gli ufficiali attivi dentro alla ESMA ed Astiz quale ruolo rivestiva dentro la ESMA e se aveva potuto decidere se era una delle persone, come ha detto l'Avvocato dello Stato, che aveva in qualche maniera deciso di questo omicidio. Il teste Colonnello Garcia José Luis all'udienza del 6 settembre 2006 ha riferito: "Sono stato invitato a pranzo presso il Circolo <<Gli Ufficiali>> con le cariche più alte, in quel momento, gli anni '76 - '77", guarda caso proprio gli anni dei due sequestri che ci interessano, dei tre sequestri che ci interessano. Interrogato su quanti militari prestavano servizio, Ufficiali e Sottoufficiali nel biennio '76 - '77, ha riferito: "All'interno della struttura dell'ESMA saranno stati circa duecento". Dalla deposizione del Procuratore Generale a Buenos Aires, dottore Ocampo Luis Moreno, acquisita agli atti, fondata non su quanto una persona, ripeto, ha potuto percepire da sotto un cappuccio, magari da un militare esaltato o psicopatico, ma dalla deposizione di 883 testimoni, durante i processi dei Generali Campos e Dicceri, a pagina 159, vi

invito anche questo a leggerlo, ha scritto: "I Comandanti di zona decidevano di cosa si dovesse fare delle persone. Tre erano le soluzioni: liberare; - altro che ottanta sopravvissuti, questo ovviamente lo dico io - due, esecuzioni; tre, arresto illegale. Il Comandante di zona è intervenuto in tutte le decisioni. Lui autorizzava altre persone perché prendessero la decisione. La concezione del comando era tipicamente militare". Altro che era una decisione collegiale. Cioè il Gruppo di Tarea prendevano Astiz ed in quattro o cinque decidevano. Questo veramente è fuori dalla storia. "Era tipicamente militare. Il Comandante di zona aveva potere di conoscenza assoluti e di decisione assoluti, un monarca assoluto". Il Comandante di zona, che è già stato processato, non è imputato in questo processo. "In ciascuna zona il responsabile unico era il Comandante di zona. Il Comandante di zona dava ordine di area libera non esercitata da Comandi di sottozona, addirittura". Ha inoltre precisato che dentro la ESMA operavano molti gruppi in competizione, circa duecento Ufficiali. Questo numero, come vedete, ritorna da più testimoni. Non vi era l'aeroporto, ci dice pure dentro la ESMA. Altro che campo terminale. La sentenza lo scrive, è un campo terminale la ESMA, ma non vi era l'aeroporto. Come facevano a partire gli aerei dalla ESMA che non c'era l'aeroporto? Che invece era presso il centro di reclusione di Campo di (inc.). La teste Goretta, facendo la parte dello

staff, ci ha precisato che Astiz era un Sottotenente tra gli Ufficiali e l'intelligence, un ruolo minore. La teste Daleo che Astiz era un Tenente. La sentenza impugnata avrebbe dovuto dirci come concretamente Astiz è concorso non nella partecipazione sul Gruppo di Talea 3.3.2., non nella morte delle due suore francesi per le quali è stato già condannato ad un ergastolo, ma degli omicidi dei tre italiani che sono avvenuti all'interno dell'ESMA, nessuno può escludere che siano avvenuti ad opera del SIN o degli altri gruppi citati dall'Accusa. La sentenza ingiustificatamente ha rimosso il fatto che Astiz, ventiquattrenne all'epoca, era un Tenente o Sottotenente più basso in grado di tutti gli imputati di questo processo. Non decideva chi fosse destinato alla morte, non aveva una responsabilità gerarchica. Ha agito in un ambito dove operavano centinaia di militari, duecento Ufficiali in competizione tra loro. Gli omicidi sarebbero stati consumati in un complesso di diciassettemila metri quadri. Dentro la ESMA si torturava per giorni, si eseguivano i sequestri, si organizzavano gli appostamenti esterni, si svuotavano le case, si riparavano gli elettrodomestici, si svolgeva una rassegna stampa, si svolgeva il processo di recupero, tra virgolette, ovviamente, per i sequestrati, si organizzava il furto delle case, si producevano documenti falsi, si svolgevano continue indagini, si seguivano all'estero le persone liberate, si organizzava la simulazione di scontri armati con la Polizia,

si detenevano anche per anni le persone, si simulavano esecuzioni, si assistevano i parti, si illudevano le puerpere, si organizzavano i sequestri dei neonati e si manteneva anche una formale facciata di legalità. Come ci ha ripetuto pure l'Avvocato Maniga che ha detto: "Ho conosciuto un ricercatore, un tale Marino, che in quegli anni è andato presso la ESMA e vedeva che era tutto regolare, era tutto funzionante". Quindi c'era anche questo ulteriore aspetto, cioè l'aspetto legale riusciva ad apparire completamente occultato. E' possibile, ma io dico a questo punto, visti i numeri, è altamente improbabile che l'imputato abbia in qualche modo collaborato ai tre delitti se sono stati consumati all'interno dell'ESMA. Quali probabilità vi sono che abbia collaborato all'omicidio dei nostri connazionali? Tutti i testimoni che sono stati all'interno dell'ESMA hanno confermato che i gruppi operavano in competizione, non in cooperazione. Nessuno ha detto che i nostri connazionali sono stati in contatto con il gruppo a cui partecipava Alfredo Astiz. La sentenza ha tentato poi di colmare questo vuoto giuridico che secondo me è una lacuna incolmabile sull'elemento oggettivo del reato e sulla condotta richiamando il concorso. Riassumerei, dal mio modesto punto di vista, così il ragionamento. Non sappiamo cosa abbia fatto contro i tre italiani, ma ha concorso alla macchina della morte. Si ha concorso di persona, e qua parlo ovviamente ai Giudici Popolari, nel reato quando più soggetti insieme

realizzano l'illecito penale che potrebbe essere commesso anche da una sola persona. Il contributo di ciascun concorrente può essere materiale o morale, ma deve sempre tradursi in una concreta condotta esteriore, capace di esercitare una efficacia causale nella produzione del fatto. La ESMA è stata una macchina di repressione, su questo non vi sono dubbi, una macchina infame di repressione. Tanti, non ottanta, migliaia, sono usciti vivi. Oltretutto, ripeto, non aveva l'aeroporto e quindi solo talvolta è stata una macchina di morte. Il concorso errato non esonera l'accusa dall'onere della prova. La Cassazione in Italia ha una funzione nomofilattica, diciamo noi, cioè di esatta interpretazione della Legge, ha chiarito che per affermare la responsabilità penale di un soggetto a titolo di concorso occorre sempre puntualmente dimostrare l'effettivo contributo alla realizzazione dello specifico delitto. Cioè il giudicante non può esonerarsi da una verifica dell'effettivo apporto causale dato al reato dal soggetto accusato del concorso. Gli Avvocati di Parte Civile, per tentare di supportare quello che a me sembra veramente insostenibile, hanno evocato l'articolo 41, il principio del concorso di causa nel reato, per cui non è escluso il rapporto tra l'azione e l'evento omicidiario quando più azioni indipendenti concorrono alla realizzazione dell'evento. Ma ciò non toglie che l'azione tipica ci deve essere stata, che è onere dell'accusa dimostrarla. Cioè per i

Giudici Popolare l'Accusa deve dimostrare che è stata l'azione tipica, in difetto di tale dimostrazione l'imputato deve essere assolto. Questo dice la Legge italiana. Se voi volete escludere al di là di ogni ragionevole dubbio da quanto emerso dal processo, senza fare salti logici, che i nostri connazionali siano morti per mano di un gruppo diverso dal GT 3.3.2., che appunto operava dentro la ESMA, o per mano dello stesso GT 3.3.2., ma magari in un momento, in una occasione in cui Astiz era estraneo, perché erano duecento Ufficiali, quindi non credo che Astiz poteva essere onnipresente a tutte le azioni, in tutte le attività che abbiamo visto alla ESMA. Se voi potete escludere in questo caso forse lo potete confermare come condanna. Se in uno spazio controllabile agevolmente dal singolo, prendiamo un appartamento, può talvolta essere sufficiente dimostrare che gli Agenti operavano liberamente per condannarli per i delitti ivi consumati, tale motivazione diventa palesemente illogica, illegittima, insufficiente ed ingiusta in un ambito ampio formato da svariate palazzine dove l'imputato ha sì operato, ma disgiuntamente da altre centinaia di persone, tutte subordinate alle altre gerarchie militari, in un amplissimo spazio temporale. Faccio un riferimento brevissimo ad un fatto di cui sicuramente tutti siete stati al corrente, quello che è successo a Genova il 21 luglio del 2001, durante il G8 presso la scuola Diaz. Ricorda fortunatamente solo per dei dettagli

marginali quello che è avvenuto alla ESMA. Le Forze dell'Ordine hanno scatenato una violenza illecita. C'è un testimone che su tutti i giornali ha parlato di macelleria messicana. C'erano pure i corretti nazisti ad evocare l'ESMA. Ebbene, in quell'ambito ristretto è ipotizzabile forse il concorso tra tutti gli Agenti, perché è dentro una palestra, tutti gli Agenti presenti in effetti, potrebbe essere sostenibile, potrebbe concorrere della violenza consumata da un concorrente, in quanto chiunque con la coda dell'occhio poteva comunque percepire e controllare l'altro e magari interromperlo laddove avesse consumato qualcosa di illecito. Ebbene, in quel processo sono stati imputati per lesioni sono i Dirigenti ed i Capo Squadra. Questo per dare un attimo le dimensioni di che cosa è questa sentenza. Le prove raccolte non potrebbero essere ritenute sufficienti nemmeno per la condanna in ambito di associazione a delinquere per il reato scopo e consideriamo che tale non potrebbe essere considerato l'omicidio di tre persone non particolarmente avverse all'associazione, cioè associazione a delinquere, se si pone uno scopo, bene o male c'è una sorta di presunzione di tutti gli associati verso quello scopo di quella associazione, però, appunto, deve essere un reato scopo. Nel nostro caso tre persone tutto sommato non erano degli oppositori, non erano particolarmente in vista. La semplice partecipazione alle associazioni criminali non implica di per sé la responsabilità

per i reati scopo rientranti nel programma delittuoso, essendo necessario che il soggetto apporti consapevolmente, in qualunque delle fasi dell'iter criminis, un contributo casualmente rilevante rispetto alla realizzazione del singolo patto. Questa è la giurisprudenza maturata dalla Corte di Cassazione per la condanna in ambito dell'associazione a delinquere per il reato scopo. L'istruttoria è stata sicuramente approfondita, scandagliata approfonditamente, attentamente ogni dichiarazione ed ogni documento che avrebbe potuto fornire anche il più flebile indizio. Ha scavato tra i più remoti ricordi di decine di testimoni, ha dato credito a testimonianze de relato, cioè a prese per interposta persona, da persone rese allo stremo delle forze, a frasi percepite sotto tortura o da sotto un cappuccio, a dichiarazioni rese da carcerieri minorenni, esaltati, terrorizzati, a dichiarazioni più volte ritrattate da militari pentiti, (Scilingo), ma non ha consentito di collegare in alcun modo il nome di Astiz con la scelta, il sequestro, la tortura, la reclusione e la sorte dei signori Angelo Maria Aieta, Giovanni e Susanna Pegoraro. Non è stato dimostrato l'elemento oggettivo od il nesso causale degli omicidi. La sentenza ricorso ha comminato l'ergastolo senza nemmeno un teste, nemmeno de relato. Se siete convinti del contrario è opportuno che vi rivediate le testimonianze. La sentenza non ha fatto cenno ad una pur minima attività svolta dal Tenente Astiz contro i tre

italiani, non c'è stata una sola parola che abbia anche indirettamente collegato Astiz a Susanna Pegoraro, a Giovanni Pegoraro, a Maria Aieta. Insomma, non risulta nemmeno che Astiz abbia aperto una porta per fare transitare gli italiani dentro la ESMA. Ritengo oltretutto che non sussista il dolo. Non è sufficiente la prova che l'imputato fosse consapevole che le tre persone erano dirette alla morte e che avesse avuto all'epoca cognizione del fatto che i cosiddetti traslado ricorrevano, talvolta, non sempre - questo ce l'hanno detto i testimoni - ai voli della morte. Dal 1973 si era manifestata una avversione internazionale alla dittatura cilena. La dittatura cilena era stata eclatante con il bombardamento della Moneda, Pinochet, la morte di Allende. Aveva creato un dissenso enorme in Italia, cortei, manifestazioni, intellettuali, i musicisti si erano schierati, gli Inti Illimani erano cileni. Gli argentini hanno percepito il pericolo enorme con un grosso dissenso internazionale, avrebbe potuto minare la dittatura. Avevano imparato che la repressione violenta della dissidenza avrebbe potuto scatenare una forte opposizione estera che poteva essere letale per la vita stessa della dittatura. Deciso pertanto che gli omicidi sarebbero stati occultati. Nel processo è uscito un doppio livello della repressione. Da una parte la Giunta Militare svolgeva una repressione apparentemente civile che veniva auspicata da vari livelli della popolazione in risposta ad un

conflitto sociale che c'era in Argentina, c'era un conflitto sociale anche molto cruento, molto violento. C'erano i Montoneros, c'erano i FAR (inc.), sono tutti acronimi che indicano gruppi armati, gruppi violenti, che si erano macchiati di eclatanti sequestri di persona, di omicidi e che terrorizzavano una parte dell'Argentina. Su un altro piano però la dittatura militare ha realizzato una diversa repressione ben più pernicioso, violenta e dolorosa. Omicidi, torture, sequestri, simulazioni di esecuzioni, furti, svolti nella completa illegalità. Nasceva a questo punto, io direi, un ulteriore errore del Novecento che con un eufemismo è stato battezzato desaparecidos, cioè queste persone venivano uccise e sostanzialmente si negava la morte. Veniva fatto un processo, tutti gli atti erano legali. Io ho parlato appositamente di sequestri, perché non è che venivano fatti dei mandati di cattura. La dittatura addirittura aveva instaurato pure la pena di morte, ma non credo che fu applicata nemmeno in un caso, insomma. Furono sequestrate queste persone in maniera legale, furono in molti casi, purtroppo, sopresse e quindi nacque questo fenomeno, ripeto, questa ulteriore tragedia del Novecento. La dittatura, per evitare l'avversione del mondo democratico, ha scientemente e sistematicamente occultato gli omicidi anche dentro i campi di reclusione clandestina e molti degli stessi militanti coinvolti in sequestri e torture, come tutti i servizi segreti

stranieri, per anni sono rimasti all'oscuro dei voli della morte. La cognizione, anche a livello culturale, si ebbe molto là negli anni del fatto che stava avvenendo in Argentina. Cioè nessuno aveva la cognizione che in quell'epoca ci fosse una strage in corso. C'era una repressione forte ma si ignorava qual era il contenuto di questa repressione. Anche a livello cinematografico, io ricordo un film bellissimo che era Tangos che parlava della repressione ma non parlava della morte perché era stato pubblicato in quegli anni. Illuminanti in tal senso sono state le deposizioni all'udienza del 5 ottobre 2006 del dottor Italo Moretti, del Console Calamai Arrigo stessa udienza, del dottor Verbinski 6 ottobre, sulla consapevolezza avvenuta solo dieci anni fa a seguito della confessione del Capitano Scilingo e del libro "Il Volo". Solo all'ora si ebbe una piena cognizione dell'entità della strage che si era posta in essere. Appunto nella prefazione del libro "Il Volo" si legge: "La Giunta Militare volle eliminare tutti i suoi nemici senza che si diffondesse la coscienza di tale annientamento". La testimone signora Boetano Angela, all'udienza del 10 novembre, ci ha raccontato che era alla disperata ricerca dei propri figli, altri due desaparecidos, con altre Madri di Piazza di Maggio, che in Argentina ancora nel 1979 il Papa Wojtyla non le ha ricevute ed in Italia solo nel 1982 fu fatta la prima interrogazione parlamentare per opera dell'Onorevole Colombo e solo nel 1983 si interessò dei desaparecidos

argentini il Presidente Pertini. Il testimone Cubas, all'udienza del 9 febbraio, ha precisato che sino al 1973 non aveva consapevolezza nemmeno dentro la ESMA di cosa rischiava con i traslados. "Paradossalmente chiesi anche io di partecipare ai trasferimenti". E che poi fu trasferito dalla ESMA a Baia Blanca e poi tornato alla ESMA, e pure lui sopravvissuto, quindi sulla natura che i trasferimenti fossero sempre indirizzati alla morte non è vero, non è la storia, questa non è la verità, signori. Non ha deposto qui, ma è stata acquisita in atti, del dottor Ocampo Luis Moreno, ha precisato che addirittura nella zona Uno di Buenos Aires vi era stato un accordo formale con il Partito Comunista Argentino che di fatto veniva violato continuamente perché continuavano a sequestrare ed a torturare anche i comunisti, questo per dire che pure se non lo sapeva il Papa, se non lo sapevano le nazioni che c'avevano i servizi segreti, c'avevano servizi di intelligence, pensiamo che tutti all'interno della ESMA lo sapessero? Lo sapessero tutti i duecento Ufficiali, tutti i Militari che viaggiavano se la cosa doveva rimanere segreta? Veramente lo crediamo? Crediamo che veramente avrebbe potuto mantenere una segretezza per decine di anni se non fosse sui voli della morte, sulla strage preventivata, la comunicazione ridotta al minimo? La dittatura aveva tutto l'interesse ad occultare gli omicidi. Dentro la ESMA operavano centinaia di persone spesso giovanissimi. I voli della morte

non partivano dalla ESMA ed i vertici volevano che fosse ridotta al minimo la conoscenza della strage. Dentro il centro tutti sapevano che il mercoledì la gente veniva spostata. L'odore dell'anestetico veniva giustificato con l'asserita somministrazione di medicine. Infatti c'è stato chi ha chiesto di partecipare ed in alcuni casi questo traslados sono stati non i voli della morte, ma sono stati spostamenti da un campo ad un altro. Anche su questo argomento la sentenza di primo grado ha dimostrato di avere male interpretato la risultanza processuale. In calcio alla pagina otto è scritto, a dispetto, signori, della verità storica accertata, nel processo, parole testuali: "Anche all'ESMA iniziarono i voli della morte ed ogni mercoledì partiva un aereo militare che lasciava precipitare i prigionieri ancora vivi, anche se storditi con iniezioni di barbiturici, nel Rio della Plata e nell'Atlantico Meridionale". Troppi testimoni anche autorevoli hanno confermato che la ESMA non aveva l'aeroporto e che il mercoledì non partiva alcun volo, ma i prigionieri venivano trasferiti e talvolta caricati sui voli, sugli aerei. Molti testimoni transitati dentro la ESMA hanno raccontato di un crudele rituale. Ne ha fatto cenno anche l'Avvocato dello Stato. Gli veniva chiesto: "Dove non vorresti essere?" ed i poveretti sequestrati, torturati, dicevano: "Non vorrei essere alla ESMA", poi venivano derisi e crudelmente gli veniva comunicato che stavano proprio dentro la ESMA. Ora riflettete

un attimo solo su questa frase, su questo macabro rituale. Che significa? Che all'esterno si era diffusa in maniera massiccia la consapevolezza che dentro la ESMA si praticava la tortura in maniera feroce, peggio che negli altri casi. Se si era diffusa questa voce chi l'avrebbe diffusa se non persone che sono entrate e, come ci hanno detto i testimoni, poi riuscite in maniera massiccia dall'ESMA stessa? La testimonianza Alvarez ha detto che tutti sapevano tutto e che ogni Ufficiale aveva partecipato ai voli della morte. La teste, che da viva faceva gruppo con i Montoneros, che è il gruppo terroristico di cui facevo riferimento prima e che quindi è sopravvissuta, e poi dentro la ESMA ha fatto parte dello staff e del ministaff, quindi ha collaborato con i dittatori, è stata sequestrata il 26 giugno del '76 e liberata nel marzo del '79, anni dopo la scomparsa dei tre italiani. Non ha collocato temporalmente quando si è formata tale convinzione, ed in base a cosa. Se se l'era formata dopo l'uscita, dopo avere letto il libro "Il Volo" oppure in quale periodo, comunque in epoca successiva ai fatti di cui oggi ci interessiamo. La consapevolezza che Astiz avesse dei voli della morte sarebbe invece deducibile dalla testimonianza di un altro testimone, Milia Maria Alicia, pagina quarantacinque delle trascrizioni, udienza 9 febbraio. Ma anche essa non ha collocato temporalmente il macabro colloquio che fece Astiz, il quale appunto disse: "Noi quando siete troppi vi carichiamo sugli

aerei, vi buttiamo sul mare, il mare è una lastra d'acciaio e quindi poi le orche fanno il resto". La teste è stata sequestrata il 18 maggio del '77, dopo la scomparsa dell'Aieta e dei Pegoraro, e rimase ristretta fino al gennaio del '79. Ora, se questa consapevolezza la dittatura c'aveva l'interesse, ha funzionato, perché per quasi venticinque anni non sono usciti questi fatti, se questa consapevolezza c'ha l'interesse la dittatura a non diffondere, è pure prevedibile che progressivamente nel tempo gli Ufficiali Militari abbiano avuto progressivamente consapevolezza della vera natura dei traslados, dell'eventuale natura dei traslados. La signora Mila ci ha riferito inoltre che prima del colpo di Stato furono riuniti gli ufficiali per comunicare loro la volontà di compiere lo sterminio della dissidenza. "Signora, da chi come e avrebbe appreso la notizia?". "E comunque all'epoca dell'asserita riunione Alfredo Astiz era giovanissimo". Questo è un altro dato che va considerato da tutti voi. Astiz è nato nel 1951, qua parliamo di fatti del '76 - '77. Questa riunione sarebbe avvenuta ancora prima della dittatura, quindi questo signore non è nato Tenente o Sottotenente, sicuramente avrà fatto una progressione di carriera nella sua attività. Nulla comunque ha dimostrato che avesse partecipato a questa riunione e probabilmente all'epoca non era neanche graduato. E' ovvio che è differente se c'è un disegno di distruzione di una intera etnia, per cui, se conosciuto da tutti l'esito

finale ognuna delle persone che ha collaborato a quel percorso che sarebbe stato di morte potrebbe essere ritenuto responsabile omicida. Diverso è se dall'interno di una stessa etnia si promuove un delirante percorso di recupero nel quale viene occultata la volontà omicida diretta solo verso alcuni soggetti. Bisogna accertare se l'imputato ha contribuito a quel percorso e se era cosciente al momento in cui ha prestato il suo contributo che la vittima probabilmente sarebbe stata uccisa. Il dolo alternativo, cioè a dire sequestro, porre in essere un sequestro, conscio che la vittima potrebbe anche essere uccisa, si è dimostrato che porta alla condanna, ma non esonera, attenzione, l'Accusa di dovere dimostrare che l'imputato aveva al momento del sequestro la coscienza del rischio morte. La particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta che il dolo del concorrente investa tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica e del contributo causale, recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire sinergicamente con le condotte altrui nella produzione dell'evento. Il concorrente si deve rendere compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno. Egli sa e vuole che il suo contributo sia diretto alla realizzazione anche parziale del programma criminoso. La sentenza di primo grado per giungere convincentemente e legittimamente alla condanna avrebbe dovuto dimostrare che

all'epoca della probabile morte delle vittime, cioè tra l'agosto del '76 ed il dicembre del '77, il Sottotenente Astiz fosse stato almeno al corrente dei voli della morte ed avesse voluto contribuire al tragico epilogo. Nulla di quanto sopra è stato indicato. A pretesa compensazione al ruolo militare decisamente marginale la sentenza ha voluto solo evidenziare uno zelo del Sottotenente Astiz, zelo che poi si è manifestato negli anni solo dopo la dittatura perché è stato l'unico, non so quanto intelligentemente, a continuare a mostrarsi in maniera esibizionista, a dichiararsi favorevole alla dittatura, che non dimostra niente su quello che avrebbe fatto prima. Tutte le testimonianze hanno descritto una progressiva consapevolezza nel tempo dei voli della morte, anche degli altri stati che avevano i servizi segreti. Quello che oggi consideriamo acquisito è venuto progressivamente alla luce dopo lungo percorso che si è completato solo qualche anno orsono. Tanta segretezza non si sarebbe mantenuta se subito fosse stato diffuso il proposito del delirante sterminio. Nulla ha dimostrato che l'imputato avesse avuto la consapevolezza dei voli della morte, che avesse voluto gli asseriti omicidi all'epoca della scomparsa. Io credo oltretutto che la sentenza debba essere riformata per la discordanza, l'imprecisione e non la non univocità degli indizi. Il Procuratore Generale esattamente e condivisibilmente ha precisato che quella impugnata è una

condanna indiziaria, la sentenza di primo grado si è basata solo su indizi, cioè a dire non c'è la prova diretta degli omicidi. Può essere indiziaria anche una condanna per omicidio all'ergastolo, ma solo nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 192 del Codice di Rito, Capoverso, che indica specificamente che gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. Il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi. Questa è l'indicazione che ha dato la giurisprudenza di legittimità. Il Giudice di merito è chiamato ad una duplice operazione, deve prima valutare gli elementi di carattere indiziario singolarmente per stabilire per esempio i requisiti della certezza, nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti, come nel nostro caso. E per saggiare la valenza indicativa individuale di norma e di portata solo probabilistica, deve quindi passare ad un esame globale degli elementi cui può essere riconosciuto il carattere di certezza per verificare se la relativa ambiguità promanante da ciascuno di essi isolatamente considerato possa, in una visione unitaria, risolversi. Ebbene, di nuovo ci dobbiamo porre la domanda: quale indizio dimostrerebbe la responsabilità del Tenente Astiz per l'omicidio dei tre italiani? Devo evidenziare ai Giudici Popolari che il Legislatore ha apportato una modifica fondamentale al Codice di Rito, la Legge 46 del 2006 ha

novellato l'articolo 533 che oggi recita: "Il Giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio". Il Legislatore ha voluto cambiare l'impostazione dell'attività di accertamento del Giudice. Se in origine esistevano due schemi di accertamento, quello relativo all'inosservanza, all'innocente e quello concernente alla colpevolezza collocati in linea di massima sul medesimo livello, oggi con l'inserimento della regola del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio all'interno della formula di condanna e non all'interno alla formula di assoluzione, il sistema dell'accertamento penale ha cambiato parzialmente volto. Insomma, oggi il dubbio lavora esclusivamente sul fronte dell'accertamento della colpevolezza e non dell'innocenza, la quale si colloca in termini di non condanna in una ottica di tipo residuale. La sentenza a me sembra, questa è una valutazione mia e che sottopongo alla Corte, implicitamente abbia aver considerato che proclamare, accertare, qualcosa a distanza di trenta anni, ad una distanza di diecimila chilometri, è una cosa difficile. E' una cosa molto difficile. Ma non ne ha dedotte le uniche legittime conclusioni nel caso di specie, cioè gli omicidi non sono stati dimostrati. Ha di fatto abbassato la soglia della gravità, precisione concordanza degli indizi indicate dalla Legge, per comminare cinque ergastoli. Se permarrà in voi anche un solo ragionevole dubbio che le vittime dei reati

contestati non siano state uccise o che il Sottotenente Astiz non ha partecipato o concorso all'omicidio o non ha voluto la morte, specificamente quelle tre morti, dovete assolvere, cioè riformare la sentenza di primo grado. In via subordinata l'imputato ritengo dovrà essere assolto perché ha agito per salvarsi da un pericolo attuale di un danno grave alla persona. La Corte Capitolina sostiene l'inapplicabilità della scriminante e dello stato di necessità in relazione all'incolumità personale ed al pericolo di essere trattati in quanto sovversivi, in quanto i testi Garcia, Duhalde, Verbinski e Scilingo, Verbinski con la dichiarazione Scilingo, avrebbero riferito che nessun militare è stato ucciso perché si è rifiutato di obbedire, mentre molti, per non partecipare al massacro, hanno semplicemente scelto, queste le parole proprio della sentenza, di dimettersi dall'Arma di appartenenza senza subire alcuna conseguenza. Io ritengo, e cerco di dimostrarlo con dati alla mano, che anche su questo la Corte ha destoricizzato i fatti, ha fatto delle valutazioni che non attengono al periodo storico che ci interessa. La Corte cita il Colonnello Garcia José Luis. Ha focalizzato la propria dissociazione dai metodi militari nel 1972. Noi ci occupiamo dei fatti del '76 - '77, il colpo di Stato è stato nel '76, ben prima del Golpe che ci occupa. Frequentava la ESMA ma ha chiarito che ha conosciuto l'attività contro i dissidenti molto tempo dopo, nel periodo quando non era più in

servizio. Ed a ben vedere, a confutazione della stessa tesi sostenuta in primo grado, ha precisato che le conseguenze di un dissidente non potevano essere imprevedibili. Eduardo Luis Duhalde ci ha narrato che ben centoquaranta Avvocati, semplicemente per avere fatto il loro dovere, avere fatto le richieste, questa richiesta che si usa in Argentina quando scompare una persona, una richiesta alle istituzioni per avere il corpo, per sapere l'esito di questa persona, se è detenuta, che cosa è successo, centocinquanta Avvocati sono stati uccisi la triste "Notte delle Cravatte". Ed addirittura ci ha dichiarato lo stesso teste che il Militare devoto, attenzione, senza essersi dissociato dai metodi della Giunta, ma solamente perché ha chiesto insistentemente domande in ordine alla scomparsa del suocero, è stato gettato vivo e vegeto, senza anestetico, dall'aereo, e per punizione senza sedativo. E questa la dice anche lunga sulla considerazione del sedativo quale aggravante e quale crudeltà. Il dottor Verbinski, all'udienza del 6 ottobre 2006, con riferimento all'intervista confessione appunto del signor Scilingo, ci ha riferito che lo stesso raccontò che dentro la ESMA non erano costretti chi non se la sentiva di partecipare all'azione e rinunciava, dava le dimissioni e usciva dalle Forze Armate. Ma la dichiarazione di relato andava recepita criticamente. Ci ha narrato di diverse associazioni. Andiamo a vederle. Il Capitano di Fregata Giorgio Bussico era un alto grado militare difficilmente

equiparabile al Sottotenente Astiz. Il suo dissenso non si è manifestato in ordine a tutti i metodi disumani della Marina, ma in relazione alla proposta di svolgere una singola operazione in incognito. La dissociazione Nisbal è altrettanto inidonea ad escludere (inc.) invocata, perché è stata anteriore al Golpe anch'essa. Il teste ha inoltre detto che ci sono casi di Ufficiali che erano scomparsi, ma erano Ufficiali che la intelligence militare credeva - credeva, appunto - erano vincolati con le organizzazioni che loro chiamavano sovversive. E' noto, questa penso che è una cosa palese, l'ossessività che avevano questi militari avverso i dissidenti e la superficialità con cui i militari hanno timbrato a morte civili inermi - io credo che i tre italiani sicuramente erano tre civili inermi, ma non erano dei dissidenti- definendoli sovversivi. In tale ambito i militari esplicitamente dissidenti necessariamente dovevano essere considerati sovversivi. E' ovvio che un militare, che era qualcosa di più vicino agli altri militari, se si dissociava immediatamente veniva anch'egli timbrato. Il teste Escuba Alessandro ci ha riferito che è stato oggetto di un trasferimento da Baia Blanca all'ESMA con la tecnica della siringa del Pentonaval. Questo pure ci dice qualcosa sugli anestetici e sui traslados. In quella occasione molti digiunieri sono arrivati a destinazione incolumi. Tra i trasferiti vi erano due persone con la divisa militare, dopo qualche giorno Acosta ha parlato

di infiltrati. Alla domanda di chi fossero fu risposto che erano dei Montoneros, quindi dei terroristi. Anche qui se spesso gratuitamente la dittatura definiva oppositori civili estranei ad ogni attività politica, a maggior ragione i militari dissidenti potevano essere definiti infiltrati o Montoneros con la stessa leggerezza. Lo stesso teste ha inoltre precisato che i militari, tale Torno Otti, aiutante Acosta, sospettato di dissidenza è scomparso. Il teste Julio Urien si dissociò dall'esercizio perché rifiutò le torture e le altre tecniche di repressione civile che gli furono proposte, ma nel 1972, prima del Golpe, anche lui prima del Golpe, in una epoca completamente diversa da quella sanguinaria che sarebbe seguita di là a qualche anno in Argentina. Lo stesso teste ha riferito anche lui con lo stesso termine che per chi si sarebbe dissociato durante la dittatura le conseguenze sarebbero state imprevedibili. Considerazioni simili possono validamente avanzarsi anche per i cosiddetti trentatré orientali. Questi sono citati anche nella sentenza. Costoro si dissociarono ai tempi del Generale Galtieri. Questo in epoca successiva al momento più sanguinario della dittatura, Galtieri 1981, quando la repressione anche dentro l'ESMA era molto attenuata. La dittatura cominciava a dimostrare dei cedimenti, la repressione da anni appunto non era più sanguinaria. La sentenza ha accertato che vi fu una obiezione di coscienza dei militari preventiva e successiva al

Golpe che non è stata letale. Da ciò è gratuito, sbagliato, irragionevole ritenere che un dissenso dall'interno dei militari durante la dittatura non avrebbe posto a serio rischio l'incolumità. E' illogico credere che i militi non avrebbero dovuto ricevere il trattamento disumano riservato a tutti gli altri oppositori e non si capisce perché in considerazione alla maggiore responsabilità e fiducia che veniva loro prestata dovevano passare incolumi ad un sostanziale tradimento. Non è seriamente ipotizzabile l'atteggiamento dei militari verso la dissidenza, avrebbe operato ad intermittenza, estremo, sanguinario, crudo e crudele verso i civili; razionale, democratico, civile, intelligente e logico verso i militari. Per cui, "Siete dissidenti? Avete ragione, uscite tranquillamente". E' ovvio invece che ai militari doveva essere riservato un trattamento peggiore in quanto oppositori interni, quindi traditori. Durante la dittatura argentina vigeva, per usare le parole della sentenza, la totale illegalità scandita dal puro arbitrio dei militari. Figuriamoci cosa sarebbe toccato e sprementi hanno toccato a quei militari che hanno posto una obiezione. Se i dissidenti venivano, tra virgolette, scusate, rieducati, come dicevano i militari, mi si passi appunto un eufemismo, a suon di tortura ed uccisione, immagino che cosa doveva capitare al rieducatore che rifiutava il proprio ruolo per dissociarsi. Astiz era un modesto e giovane Sottotenente

che non avrebbe potuto opporre la propria autorità alle decisioni che furono prese dai vertici della gerarchia militare come ci è stato indicato dai testimoni. Sussistono tutti gli elementi per l'applicazione, Presidente, prevista dall'articolo 54. Sulle aggravanti applicate la premeditazione. La carenza probatoria sulla sussistenza del dolo è di per sé sufficiente ad escludere qualsiasi premeditazione. Molto probabilmente il giovane Tenente Astiz non solo non ha premeditato i tre omicidi, ma ha ignorato anche l'esistenza dei nostri tre connazionali tra migliaia di altre persone che sono transitate e trattate da tantissimi militari dentro l'ESMA. Sull'inattendibilità del significato che si è voluto attribuire al colore della cappuccia indossata nei sequestri il teste De Cubas Lisandro, vivo all'udienza del 9 febbraio 2007, la signora Anna Maria Martinez, verbale di assunzioni di informazioni anch'essa viva nel '90, ci hanno riferito che avevano il cappuccio grigio. Quindi il cappuccio grigio non era di per sé, perché si è detto: "Ma allora, il cappuccio grigio, il Pegoraro e l'Aieta quindi erano destinati alla morte e da là si sarebbe dovuta ritenere la premeditazione". Il colore della cappuccia era solo l'ennesimo strumento di terrore. Anche se la sorte dei sequestrati fosse stata già nota all'interno dell'ESMA - io ho molti dubbi su questo - i vertici della dittatura non hanno alcun interesse a diffondere anticipatamente le loro intenzioni che sono state

occultate dentro e fuori l'ESMA. Tutte le indagini e le ricerche svolte, in corso, non hanno svelato il criterio di selezione tra le persone che venivano uccise e quelle che sono state recluse o liberate. Non vi era quasi nulla di attendibile, non può essere seriamente attribuita alcuna credibilità al colore del cappuccio. All'imputato Astiz è stata applicata l'aggravante della premeditazione anche per l'omicidio di Giovanni Pegoraro. Come già segnalato, la sentenza non ha indicato la frazione della condotta che gli viene imputata, ha accertato il concorso per la partecipazione indistintamente ad una delle fasi della condotta eseguita su tre delitti. Ebbene, l'applicazione dell'aggravante in questo caso per Giovanni Pegoraro, e questo pure è un elemento, che però dimostra l'insostenibilità, l'infondatezza della sentenza, è in contraddizione alla stessa motivazione della sentenza in quanto Giovanni Pegoraro nei primi giorni di sequestro indossava il cappuccio bianco. La sentenza ha ritenuto che la sua condanna a morte fosse stata decisa dopo il primo periodo di reclusione, cioè quando ha tentato di scrivere la targa dei sequestratori che lo avevano riportato a casa. Lui aveva fatto quest'atto, anche se sarebbe stato irrilevante perché erano Ford Falcon (inc.) prive di targa, ha segnato la targa, fu ricaricato sulla Ford Falcon e da là, secondo la sentenza, fu decisa la sua condanna a morte. La sentenza però ha previsto che la condotta di Astiz si possa

essere limitata anche alle fasi iniziali, implicitamente ha appreso che l'imputato possa avere agito non solo senza premeditazione dell'omicidio, ma anche con la convinzione che Giovanni Pegoraro sarebbe stato liberato, perché nel primo periodo del sequestro ha indossato il cappuccio bianco e questo è un elemento per dimostrare l'infondatezza della sentenza. Secondo me è insussistente anche l'aggravante delle sevizie e della crudeltà verso le persone che va dimostrata non, ripeto, in ordine alla dittatura che nessuno ha difficoltà a dichiarare disumana, incivile, crudele, violenta, ma verso i nostri tre connazionali. La teste Nilde Orazi Gonzales, parlando di Astiz, ha detto: "Si dedicava a sequestrare le persone, si vantava di quello che faceva e sosteneva di non aver mai torturato nessuno, ma i suoi propri compagni lo obbligarono a torturare". Qua il capo d'accusa dice: "Guidava i torturatori", io dico che sicuramente non è colui che guida i torturatori, e questo la dice lunga anche sull'approssimazione dei capi d'accusa e di condanna. Non è chi guida i torturatori colui che si rifiuta di torturare ed oborto collo torturano. Dalle informazioni rese dalla Nilde Haydee Orazi Gonzales acquisite agli atti si legge: "Alla ESMA il regime era più liberale, non era così fasciata come al Coordinamento Federale. Durante la permanenza non subii torture fisiche", la Gonzales. Perché le avrebbero dovute subire per forza almeno altri tre connazionali non si sa. In

pratica molteplici testimonianze hanno dimostrato che non tutti sono stati torturati alla ESMA, chi è stato torturato lo è stato solo nei primi giorni. La sentenza sostiene che la crudeltà e le sevizie possono essere applicate anche se non finalizzate all'evento morte, ignorando però che nel caso di specie i sequestri spesso hanno portato alla liberazione delle vittime, pertanto la crudeltà che veniva esercitata nei primi giorni di reclusione ed invariabilmente e le sevizie non sono state gli antecedenti indefettibili degli omicidi e molto spesso sono state ontologicamente scollegate dagli omicidi. Oltretutto proprio la sentenza ha precisato che le persone che venivano indirizzate alla morte, talvolta, se veniva simulato uno scontro a fuoco in queste occasioni con la Polizia, venivano addirittura nutrite e lavate e vestite bene. Ebbene, quali aggravanti di sevizie si vuole applicare ad una persona che viene lavata, vestita bene e poi purtroppo - sicuramente non voglio mancare di rispetto alle vittime - se poi veniva indirizzata alla morte? Non c'è stata alcuna sevizia se la morte è stata quella e nessuno ci può dire: "No, sono morti con i voli della morte", perché non c'è da questa sentenza, non c'è in atti, non ce l'ha detto un testimone, non ce l'ha detto nessuno, non ce l'ha detto nessuna carta depositata. Le persone che erano indirizzate ai voli della morte venivano sedate con i barbiturici. Un'altra questione che è stata affrontata sono i barbiturici. Anche qua è penoso affrontare

questi argomenti, però è mio dovere, e penso che lo devo fare con il massimo rigore, non è ravvisabile alcun elementi di crudeltà nella somministrazione del barbiturico, anzi, la vittima veniva anestetizzata ed è incredibile la tesi sostenuta secondo la quale le vittime dopo l'urto sarebbero state sottoposte ad indicibili sofferenze. Leggete la sentenza, dice: "No, non è dimostrato", perché purtroppo dall'esame autopticose queste persone non sono morte con l'urto con l'acqua, ma sono morte affogate, come si sa, semplicemente perché se i polmoni sono pieni d'acqua vuol dire che continuava la funzione respiratoria dopo l'urto e quindi hanno ingerito l'acqua, poveretti, e sono morte affogate. Però la sentenza dice qualcosa di gratuito e di illogico, dice: "Di indicibile sofferenza". Cioè il barbiturico è un anestetico, se l'intontiva è finalizzato a questo, a sedare il dolore, tant'è vero si somministrano gli anestetici anche per sottoporci a tagli, ad operazioni chirurgiche, dove in quel momento non subiamo dolore. Ebbene, perché dovrebbe il barbiturico perdere effetto dopo l'urto, perché le persone hanno respirato? Questa è una considerazione completamente gratuita ed errata. Perché non dovrebbe continuare a lenire il dolore il barbiturico? E' altrettanto infondata e gratuita la tesi secondo la quale la perdita della conoscenza è di per sé un elemento di crudeltà ed è stata smentita dalla sopra riportata testimonianza di Eduardo Luis Duhalde in ordine

all'omicidio del militare (inc.). Il povero militare fu gettato vivo dall'aereo senza sedativo per punizione. La considerazione formulata nella sentenza secondo la quale è stato crudele somministrare i barbiturici prima dei voli della morte è diametralmente opposta alla storia come ci è stata raccontata dai testimoni, direttamente opinando qualsiasi omicidio dovrebbe essere aggravato da crudeltà e sevizia perché se seduta la vittima vi sarebbe l'aggravante, se non sedata comunque il trauma esporrebbe la vittima ad indicibile sofferenza e non credo chiunque muore per un trauma non soffra. Purtroppo è così. Nessuno è stato capace di dirci se i tre italiani sono morti dentro o fuori dall'ESMA e come, e se si vuole ipotizzare che siano stati uccisi con i voli della morte bisogna riconoscere che per ottenere la morte non è stata inflitta nessuna sofferenza ulteriore oltre quella necessaria alla realizzazione dell'evento. Anche qui la giurisprudenza di legittimità ha precisato che per la sussistenza dell'aggravante, la circostanze aggravante relativa all'uso delle sevizie, occorre un quid pluris rispetto alle spiegazioni ordinarie dell'attività necessaria per la consumazione del reato. Né il signor Pegoraro Giovanni né la signora Aieta sono stati torturati. La signora Susanna Pegoraro se lo fosse stata avrebbe abortito. E' stata maltrattata e torturata seduta su una sedia a guardare un muro fuori dalla ESMA. Il bambino purtroppo, è cinico ma è una

riflessione, interessava vivo alla dittatura, perché equivaleva a denaro o a favori. La contestata aggravante non può essere applicata. Io ritengo che debbano essere applicate, sempre in via subordinata, al mio assistito anche le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. La stessa sentenza impugnata esclude che Alfredo Ignacio Astiz fosse stato tra i mandanti degli omicidi e ne afferma la responsabilità quale esecutore. All'epoca della scomparsa dei tre italiani era solo un Sottotenente di venticinque anni. Solo negli anni successivi è distinto per particolare esibizionismo. E' stato per questo particolarmente invisato in tutto il mondo civile e democratico. Io credo che se avesse ommesso ogni attività dopo la dittatura nemmeno sarebbe stato oggetto di questo processo. In sede di condanna si deve considerare la giovane età dell'Agente, il modesto grado militare ricoperto, il ruolo sicuramente secondario nell'ambito della dittatura che l'ha fatto esporre più volte a rischio della vita per pericolose e marginali azioni paramilitari. L'imputato nel 1977 è andato a Parigi, si è infiltrato tra un gruppo di dissidenti, questo risulta agli atti, quindi all'epoca dei fatti ancora si esponeva ad azioni rischiosissime. Si è infiltrato nella Chiesa di Santa Cruz in Argentina con la compagna Maria, all'età di venti anni, ce lo ha riferito il teste Escuba. Inizialmente fu proposto addirittura, e lui non si oppose, di andare a fare questa

pericolosa azione dentro la chiesa con la moglie di un sindacalista. Poi questa signora si è rifiutata perché era praticamente famosa e lui praticamente ha accettato di andare con quest'altra donna. Ora, i rischi di essere colto in flagrante, perché questa signora fosse identificata perché nota moglie di un sindacalista, erano altissimi ed all'epoca dentro le chiese, signori, non è come la chiesa italiana di oggi, all'epoca le chiese erano pure frequentate da una dissidenza che usava le armi e le sapeva usare bene. Ripeto, questi gruppi armati erano particolarmente efficaci. Qualsiasi struttura militare non metterebbe mai a rischio la vita dei dirigenti oltretutto per operazioni di modesto livello. La sentenza del 2000 che ho citato e depositata in atti, che ha condannato Suarez Maison, concesse le attenuanti generiche agli esecutori. Io cito questa sentenza per avere anche un punto di riferimento verso la Giuria Popolare che non ha probabilmente l'esperienza giudiziaria che hanno ovviamente gli altri operatori del diritto. Concesse le attenuanti generiche agli esecutori dell'omicidio. Qualora la Corte d'Assise d'Appello ritenga dimostrato il dolo di Astiz non potranno riscontrare la modestissima intensità dello stesso. Sulle condanne civili io credo di dovere spendere qualche parola sulla condanna in favore della Presidenza del Consiglio per il comportamento dell'Ambasciata. E' vero, oggi ha detto l'Avvocato dello Stato che giustamente si è mosso in ritardo

lo Stato italiano, concordo. Io aggiungerei troppo in ritardo. L'Ambasciata, l'abbiamo sentito, all'epoca mentre c'era l'Ambasciata cilena che era piena di nostri concittadini che cercavano asilo, ricordo all'epoca i filmati dei giardini dell'Ambasciata che erano pieni di persone, credo centinaia sono stati salvati, l'Ambasciata italiana non ha salvato nemmeno una persona. Ed esistono i servizi segreti. L'Ambasciata italiana, come ha saputo che c'era il Golpe, l'ha saputo prima, ha messo le doppie porte come alle banche col citofono. Ci è stato raccontato di persone che citofonavano con le Ford Falcon fuori, chiedevano aiuto e loro facevano interrogazioni formali. Non ha salvato nemmeno una persona. Il Console Calamai di suo ha operato personalmente a proprio rischio, ha salvato qualcuno, ma non l'Ambasciata. Addirittura ha segnalato il caso di una donna italiana che ha chiesto aiuto per lei ed i suoi due figli ed ha chiamato direttamente i militari perché la venissero a prendere. Ebbene, io credo che purtroppo va fatta autocritica, nel senso che io pure sono italiano e mi dolgo di questo comportamento dell'Ambasciata italiana dell'epoca. Va fatta autocritica e va anche preso da questa Corte un comportamento conseguente e coerente. Non si può dare il risarcimento, concedere oggi il risarcimento a chi all'epoca non ha fatto nulla. Anzi, ha fatto forse qualcosa per aggravare il danno. Mi sono posto anche il dubbio, sostanzialmente però la Presidenza del Consiglio dell'epoca,

credo fosse Andreotti, è sostanzialmente diversa dalla Presidenza del Consiglio che si è costituito oggi. Io sulla costituzione non ho alcun dubbio che andava fatta, ha fatto bene lo Stato italiano, la Presidenza del Consiglio a costituirsi Parte Civile, però sulla condanna onestamente ho molti dubbi. Se è impersonale anche la costituzione di Parte Civile, cioè cambiano sostanzialmente le Presidenze del Consiglio dei Ministri, anche in questi trenta anni dobbiamo considerare come una unitarietà dell'attività della Presidenza del Consiglio. Pertanto non possiamo dire che all'epoca non ha fatto nulla, sapeva preventivamente che sarebbe avvenuto il Golpe e, ripeto, ha messo doppie porte con citofono per isolare le persone italiane che chiedevano aiuto da questi assassini massacratori, non possiamo oggi concedere il risarcimento del danno. Io chiedo la riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, per la sussistenza dell'invocata causa di giustificazione. In via subordinata negarsi la sussistenza delle contestate aggravanti, riconoscersi la sussistenza delle attenuanti generiche, dichiararsi il reato prescritto. Vi ringrazio per l'attenzione.

P - Sospendiamo quindici minuti, poi un altro difensore. Il resto parla martedì prossimo.

A questo punto la Corte sospende brevemente il procedimento.

Il procedimento riprende.

AVV. BRIGIDA - Prima ancora, non vorrei disturbare il collega, signor Presidente, si ricorda? Io sono l'Avvocato Nicola Brigida, il difensore di una Parte Civile Leopoldo Benito Gullo. Ho preparato insieme all'Avvocato Gentili una memoria in diritto sia sul concorso di persona nel reato sia sul dolo intenzionale o diretto di primo grado o diretto di secondo grado o in subordine diretto alternativo per l'ipotesi infondata del trasferimento in altri campi detentivi, così come sulla configurabilità delle aggravanti contestate, la loro estendibilità a tutti i compartecipi. Con l'occasione, con il deposito della memoria, vorrei comunque recuperare il tempo, se mi è permesso, ma credo che sia giuridicamente...

P - Seguiamo l'ordine rigidamente.

AVV. BRIGIDA - Per depositare anche le conclusioni e la nota delle spese.

P - Tutto il deposito che vuole, non ci sono problemi.

AVV. BRIGIDA - E se magari fosse ancora possibile un recupero.

P - No, Avvocato. Seguiamo un ordine processuale. Prego, Avvocato, lei è per?

AVV. PALLESCI - Grazie, Presidente. L'Avvocato Palleschi, per l'imputato Vildoza Jorge Raul.

P - Prego.

AVV. PALLESCI - Signor Presidente, signor Giudice a latere e signori Giudici Popolari, io cercherò di essere breve e sintetico, anche perché l'intervento del collega che mi ha preceduto penso abbia toccato quelli che sono i punti essenziali della vicenda e quindi cercherò di non tediarvi oltre il necessario. Dovrò evidentemente ritornare su alcune questioni, perché quelle sono. Tralascio l'inquadramento storico della vicenda, perché se ne è già parlato e con riferimento a questo aspetto non posso che riportarmi alla premessa dell'atto di impugnazione che ho redatto e sottoscritto. Inizio col dire che i dubbi e le perplessità che albergavano nel sottoscritto e nell'animo dei colleghi che assistono gli altri coimputati all'inizio di questo processo, avevo numerosi dubbi e numerose perplessità, lungi dall'essere fugate si sono in realtà accresciute, si sono rafforzati questi dubbi con la lettura della parte motiva della sentenza che abbiamo impugnato. Una sentenza, signor Presidente, che ad avviso di chi parla ha sposato in pieno, recepito in pieno, l'impianto che per le ragioni che di qui a breve rappresenterò alle Vostre Signorie illustrissime, a mio giudizio è un teorema, l'impianto, diciamo, accusatorio, e quindi ha riprodotto inevitabilmente quelle lacune, quelle contraddizioni, quei deficit e quegli errori che, a detta delle Difese degli imputati inficiavano ed inficiano tutt'ora l'impianto della Pubblica Accusa. Né, signori Giudici, a mio

sommesso avviso il Giudice prime di cure, quindi la Corte d'Assise, è stata in grado di dare conto approfonditamente delle numerose e consistenti obiezioni che pure erano state sollevate dalle Difese degli imputati nel corso del giudizio di primo grado, obiezioni che, leggendo la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione, mi sembra che siano state superate con una certa superficialità, con una certa leggerezza. Io partirei dal primo motivo di impugnazione: il difetto di prova. Si è detto che è un processo indiziario, come sovente la Suprema Corte di Cassazione ha richiamato l'attenzione del Giudicante, come in tutti i processi indiziari ci deve essere uno sforzo più possibile maggiore del Giudicante nel suo dovere di accertamento della responsabilità degli imputati, perciò è un processo indiziario. Quali sono le prove, gli elementi, diciamo meglio, che dovete voi Giudici valutare per verificare se questi elementi complessivamente considerati formano un compendio probatorio solido, coerente, tale da far superare quella soglia del ragionevole dubbio cui si riferiva il collega che mi ha preceduto? Ovviamente non sono i filmati che pure abbiamo visto, non voi, ma noi che abbiamo partecipato al processo di primo grado, ovviamente non sono i libri che come tale sono opera di rielaborazione di vicende, ovviamente non sono le sentenze emesse dalle autorità giudiziarie straniere, ancorché hanno trovato ingresso nel fascicolo per il dibattimento. Le prove, gli elementi sui

quali voi dovete formare il vostro convincimento assoluto circa la responsabilità di ciascuno degli odierni imputati per i tre episodi delittuosi che costituiscono l'oggetto di questa vicenda processuale, sono unicamente le testimonianze delle posizioni dei numerosissimi testimoni che hanno rilasciato delle dichiarazioni che sono state escussi nel corso del dibattimento. Quindi dobbiamo muovervi, a sommo avviso di questa Difesa, dal fatto storico su cui si è incardinato questo procedimento penale, ossia gli omicidi di questi nostri tre sventurati concittadini per chiederci se è stata raggiunta la prova che sia Angela Maria Aieta che Giovanni, che Susanna Pegoraro siano stati uccisi dagli odierni imputati, siano stati sequestrati e successivamente uccisi dagli odierni imputati, se sia stata quindi raggiunta la prova che uno o più di uno o tutti gli odierni imputati siano stati gli esecutori, coautori materiali, ovvero i mandanti prima del sequestro e poi dell'omicidio sia da Angela Maria Aieta che di Giovanni e Susanna Pegoraro. Ovviamente per rispondere a questo quesito voi, ripeto, sempre leggendo e facendo solo questo, le deposizioni dei testimoni, dovrete rispondere ad un'altra domanda preliminare, vale a dire se è stata raggiunta la prova sulla base, torno a dire, fino alla noia qualcuno mi potrà dire, sulla base delle deposizioni testimoniali, se è stata raggiunta la prova certa che questi nostri tre connazionali morirono di morte violenta, ma soprattutto che morirono di

morte violenta all'interno di quel centro di detenzione clandestina di cui tante volte si è parlato nel corso del processo di primo grado, che era gestito dall'ESMA, vale a dire dalla Scuola della Marina Militare Argentina. Per rispondere a questo quesito, visto che in questo processo abbiamo sentito sovente parlare di ipotesi, di supposizioni, di giudizi probabilistici di una certa probabilità o di elevata probabilità, e di queste argomentazioni, di questo metodo logico di procedere ve ne troviamo traccia anche nella sentenza oggetto di impugnazione, io preferisco partire dai dati di fatto incontrovertibili perché, come diceva un raffinato giurista, in ogni processo ci sono sempre dei fatti incerti, dei fatti che si sono verificati, si può dire, con un certo grado di probabilità, e ci sono sempre dei fatti certi. Quindi io partirei da questi fatti certi per cercare di orientare il vostro convincimento. Il fatto certo - e su questo non posso essere contraddetto dalla autorevole Biblica Accusa né dagli illustri colleghi che patrocinano le ragioni delle Parti Civili - nessuno ha visto i corpi senza vita né di Angela Maria Aieta né di Susanna né di Giovanni Pegoraro, nessuno li ha visti. Nessuno ha visto uno di questi tre connazionali essere gettato da uno di quegli aerei che compivano i famigerati voli della morte, nessuno ha visto anche uno solo dei tre connazionali salire su uno di questi velivoli. Ho ascoltato qualcuno degli odierni imputati o

qualcun altro che prestava servizio all'interno del centro di detenzione clandestina gestito dall'ESMA ordinare la uccisione di uno dei nostri tre connazionali. Badate bene, signor Presidente, signori Giudici, nessuno dei testi ci ha riferito di avere appreso la notizia certa della uccisione di Angela Maria Aieta e di Giovanni e Susanna Pegoraro all'interno dell'ESMA o altrove. Nessuno dei testimoni ha potuto deporre in termini di certezza assoluta su questa circostanza. Si è fatto riferimento nel corso del dibattimento, e ve ne è traccia nel giudizio di primo grado, ad alcuni elementi che a detta della Pubblica Accusa rivestirebbero la valenza dei meri indizi, il cappuccio, il fatto che un certo giorno siano stati visti ed un altro giorno non fossero più all'interno di questo centro di detenzione clandestina, tutti gli elementi che per le ragioni a cui ha fatto riferimento il collega che mi ha preceduto senz'altro non possono rivestire la veste di indizi gravi, precisi e concordanti, perché abbiamo visto che alcuni testimoni ci hanno riferito che per esempio con riferimento all'aspetto dei cappucci non c'era una corrispondenza precisa tra il colore del cappuccio ed il soggetto destinato alla morte. Tant'è che alcuni ci hanno detto che venne messo al tizio il cappuccio di un certo colore per spaventarlo e poi gli venne tolto. Quindi, voglio dire, su questo aspetto non c'è una versione unica che si consenta di poter dare a questo elemento una rilevanza determinante. Ora, il fatto che nessuno

dei testimoni, signor Presidente e signori Giudici della Corte d'Assise d'Appello, nessuno dei testimoni seppur numerosi, decine di testimoni, abbia riferito alla Corte d'Assise, al Giudice di primo grado, di avere appreso la notizia certa della uccisione di Giovanni, Susanna Pegoraro ed Angela Maria Aieta all'interno di quel centro di detenzione clandestina infame che veniva organizzato e strutturato dall'ESMA, ad avviso di questo difensore è un deficit probatorio che è assolutamente insuperabile e di cui voi non potete non tenere conto, al di là di quelle che saranno le conclusioni che le Vostre Signorie illustrissime intenderanno adottare, ma non potete non tenerne conto che nessuno dei testimoni ha potuto dire: "Sì, sono certo che Angela Maria Aieta, Giovanni e Susanna Pegoraro siano morti all'interno dell'ESMA". Le Parti Civili che io ho definito valorose, e lo confermo in tutti i sensi, si sono affannate nel dire ciò che effettivamente è condivisibile al novantanove per cento, vale a dire, dice: "Embè, ma si sta parlando di desaparecidos. La prova della loro uccisione, come per tutti i desaparecidos - noi ci occupiamo di questi tre, ma ve ne sono stati, ahimè, moltissimi altri, noi ci occupiamo di questi tre perché erano i nostri connazionali - la si ricava da alcuni elementi", vale a dire che furono ristretti all'ESMA, e su questo non c'è dubbio. Questa ovviamente è la prova certa, su questo non c'è dubbio. Come altrettanto è indubbio che la gran parte di

coloro che transitavano in quel centro di detenzione clandestina morirono di morte violenta, ma la gran parte, non tutti. Quindi questi elementi, a detta della Pubblica Accusa, come anche delle Difese di Parte Civile, hanno tutte le caratteristiche di quegli indizi gravi, precisi e concordanti che sono idonei a formare un compendio probatorio sufficiente per l'affermazione della penale responsabilità degli imputati partendo da questo primo aspetto, dall'antecedente della responsabilità, cioè il fatto storico, la morte violenta all'interno di questo centro di detenzione clandestina. Questa argomentazione, signor Presidente e signori Giudici della Corte d'Assise d'Appello, è stata sposata dal Giudice di prime cure, come si evince dalla pagina ottantacinque della sentenza. Io, nel corso della mia arringa, vi riferirò solamente quelle che sono le parti della sentenza a cui appunto faccio riferimento, ma non voglio annoiarvi con leggere appunto la parte motiva della sentenza, anche per ragioni di sintesi ed anche quando mi riferirò di posizioni testimoniali ne indicherò semplicemente il numero delle trascrizioni in modo tale che, ove lo riteniate opportuno, potreste verificare voi stessi quanto vado dicendo. E' stata sposata, dicevo, dal Giudice di primo grado, il quale ha detto: "Ci sono una serie di elementi che ci hanno convinto che Angela Maria Aieta, Susanna e Giovanni Pegoraro siano morti, siano stati uccisi all'interno di quel centro di

detenzione clandestina, non altrove. Non altrove, all'interno proprio del centro di detenzione clandestina", ancorché, ripeto, nessuno dei testi li abbia visti morti, li abbia visti salire su uno di quei velivoli che compivano i famigerati voli della morte. Nessuno ha ascoltato qualche Ufficiale o Sottoufficiale vantarsi di queste uccisioni, però il Giudice di primo grado ha detto: "Comunque si ritiene accertata la morte dei tre nostri concittadini all'interno di questo centro di detenzione clandestina". Non mi sento di condividere questa impostazione, non mi sento di condividerla perché a mio giudizio la prova numero uno, la prova indiziaria, come si dice, anche da una abbondante presunzione giurisprudenziale, se è utilizzabile per l'accertamento della responsabilità non lo è o lo è in ipotesi assolutamente residuale e straordinaria con riferimento al fatto storico che è il presupposto per la responsabilità. Cioè qua si costruisce una prova indiziaria non solo con riferimento alla responsabilità, sul che tornerò di qui a breve, ma con riferimento ad un fatto storico, non solo la morte violenta, ma la morte violenta all'interno di questo centro di detenzione clandestina, quindi si costruisce una prova indiziaria sul locus commissi delicti, cioè sul luogo dove si è verificata la morte, che è sempre e comunque un dato rilevante della fattispecie delittuosa, ma tanto più lo è nella vicenda che ci vede impegnati nel luogo dove si sarebbe verificata la morte. Il Giudice di prime cure ha

ritenuto che sia stata raggiunta una prova indiziaria su questo aspetto assolutamente essenziale e fondamentale. Dicevo, quindi, prova indiziaria non utilizzabile con riferimento a questo fatto storico e non c'è una prova comunque né diretta né indiretta ma neppure indiziaria, secondo aspetto sul quale richiamo l'attenzione delle Vostre Signorie illustrissime, che i nostri tre concittadini furono uccisi all'interno di questo centro di detenzione clandestina perché, con riferimento a questo aspetto, gli elementi che sono stati raccolti nel corso del processo di primo grado non sono univoci e la univocità, a mio sommo avviso, ma soprattutto si desume dalla lettura di numerose sentenze della Suprema Corte, è un presupposto indispensabile perché si possa ritenere formato un compendio probatorio di tipo indiziario ai sensi dell'articolo 192 del Codice di Rito. Vale a dire, la giurisprudenza ci dice che nel momento in cui non c'è una prova certa e ci sono alcuni elementi che tutti insieme valutati complessivamente sono gravi, sono precisi e concordanti, e qui soprattutto per non annoiare i Giudici Popolari non starò a ricordare che cosa si intende per gravi, precisi e concordanti, ma ci dice che devono essere univoci, cioè non ci devono essere degli elementi che inficiano questo compendio indiziario. Il compendio indiziario deve essere solido ma anche coerente, non ci devono essere delle note dissonanti, per usare una terminologia non giuridica. Bene, a

nostro giudizio se di indizi e se di prova indiziaria si vuole parlare con riferimento al luogo della morte, beh, questi elementi sicuramente, questi indizi, non hanno... agli stessi non può essere attribuita, neanche con uno sforzo, la caratteristica di indizi univoci, perché senza dubbio la permanenza di Angela Maria Aieta, come anche di Giovanni e Susanna Pegoraro all'interno dell'ESMA è stata dimostrata ed è stata trovata con assoluta certezza. Nessuno mette in dubbio che i nostri tre concittadini transitarono in questo centro di detenzione clandestina. Ce l'hanno riferito numerosi testi, non sto qui ovviamente a ricordare le testimonianze, Cubas, Aieta, Peralta, Pegoraro e via discorrendo. Ci hanno detto che sicuramente questi nostri tre concittadini furono sequestrati e furono portati all'interno di questo che possiamo tranquillamente definire, per le caratteristiche che lo stesso aveva, un campo di concentramento. Ma non tutti coloro, il che è stato ricordato, è stato evidenziato, è stato sottolineato, ci si è soffermato, ma bene ha fatto il collega che mi ha preceduto, perché è un aspetto riterrei fondamentale di questa vicenda, non tutti coloro che transitarono in questo centro di detenzione clandestina furono uccisi, e soprattutto non tutti che transitarono all'interno di questo centro di detenzione clandestina furono uccisi lì, trovarono la morte all'interno della prigione, tra virgolette, che veniva gestita dall'ESMA. Ed anche qui io non posso ricordare le testimonianze, anche

perché faremmo le quattro del pomeriggio, perché non c'è una, due o cinque testimonianze, ma nell'atto di Appello io le ho indicate, c'è un fiume di testimonianze, Presidente. Un fiume di testimonianze che ci convince che l'ESMA non era un campo terminale. Moretti, Verbinski, (inc.), Molina, il dottor Duhalde, Basterra, signora Goretti. Abbiamo la prova, possiamo dire la prova vivente, direi, signor Presidente, perché alcuni di questi testimoni essi stessi transitarono all'ESMA e poi ne uscirono vivi. Quindi abbiamo la prova evidente che chi veniva sequestrato all'ESMA poteva uscire vivo o poteva, come effettivamente è successo al teste Basterra, al dottor Villani, a Peralta, gli esiti potevano essere molteplici. E perché, signor Presidente, potevano essere molteplici? Lo hanno detto i testimoni. Perché in taluni casi quel processo che è stato, come dire, cinicamente definito di rieducazione dei cosiddetti sovversivi aveva avuto esito positivo. Non tutti avevano la forza morale, il coraggio e la tempra di resistere. Alcuni cedevano le armi, non so se pochi o molti, ma alcuni cedevano le armi e quindi venivano rimandati a casa. Altri venivano trasferiti in prigione, quindi in centri di detenzione non illegali, dove senza dubbio il trattamento non era rispondente a principi di umanità, della pena, etc., ma non vi erano torture, non vi erano trattamenti disumani come quelli che venivano praticamente all'interno dei campi di concentramento. Altre volte, ce l'hanno detto i testimoni,

dopo che il cosiddetto oppositore politico, che fosse sindacalista, studente, imprenditore... Ci sono stati anche imprenditori sequestrati. Dopo che era stato sequestrato veniva rimandato a casa perché raccontasse quello che aveva visto, perché i componenti della Giunta Militare Argentina si erano fatti influenzare, ed avevano tra l'altro rapporti con alcuni teorici delle tecniche di controguerriglia, di guerra psicologica, (inc. lontano dal microfono) e quindi sapevano bene che poteva essere utile e più efficace al perseguimento delle proprie finalità politiche terrorizzare la popolazione. Si sapeva che la gente spariva, si sapeva che c'erano questi centri di detenzione clandestina, ma non si sapeva cosa avvenisse di questi centri di detenzione clandestina, o perlomeno non si sapeva con sufficiente grado di certezza, con precisione. Allora era necessario che la Giunta terrorizzasse la popolazione. Ce l'hanno riferito, non lo dice l'Avvocato Palleschi, testimoni. Spesso avveniva un sequestro tanto più quando il sequestrato aveva rilasciato delle informazioni oppure quando si capiva che il sequestrato non era in grado, non perché avesse, diciamo, la tempra e la forza di resistere, ma perché non era in possesso di informazioni utili, lo si rilasciava finché andasse a raccontare ai suoi familiari, ai suoi colleghi, ai suoi congiunti, ai suoi compagni, all'interno del sindacato, all'Università, quello che aveva visto per seminare il terrore, per indurre quindi coloro che

svolgevano attività politica ovviamente in direzione avversa al regime di all'ora, come dire, a stare tranquilli, ad astenersi dal proseguire nella propria militanza. Gli esiti quindi, signor Presidente, e mi avvio alla conclusione di questo primo aspetto, erano molteplici. Il Giudice di prime cure ha sbagliato e questo errore lo si evince leggendo la motivazione della sentenza. L'ESMA non era un campo terminale. Il paragone, anche questo lo si evince da alcune testimonianze, che qualcuno ha fatto con i campi di concentramento della Germania nazionalsocialista è un paragone assolutamente non corretto, perché non risulta che all'interno dei campi di concentramento nazisti qualcuno sia stato liberato per andare a terrorizzare i propri compagni o che qualcuno sia stato liberato perché aveva subito un processo di rieducazione. Quelli sì che erano campi terminali. Veniva presa della gente che doveva morire. L'ESMA, come anche gli altri campi di detenzione clandestina, sono un'altra storia. Veniva presa della gente perché si doveva carpire da queste persone delle informazioni. Dovevano carpire delle informazioni. Al momento in cui queste informazioni venivano rilasciate dalla vittima si poteva disporre il trasferimento verso una prigione legale o verso altro centro di detenzione clandestina o lo si poteva rimandare a casa o certo lo si poteva uccidere. Mica dico che è una ipotesi questa improbabile? Dico che i termini della questione vanno posti in

maniera diversa rispetto a come è stata la cosa prospettata dalla Pubblica Accusa nel giudizio di primo grado ed, ahimè, da come quello che io ho definito il teorema è stato sposato dalla Corte d'Assise. Questo tra l'altro perché i centri di detenzione clandestina erano numerosi e quindi anche facendo un raffronto con quello che era il numero dei sequestrati si deve ritenere assai probabile che ci fosse una sorta di circolazione tra un centro di detenzione ad un altro. Anche qua non sto a dirvi, a ricordarvi, le testimonianze di questi trasferimenti. Questa circostanza che, ripeto, con riferimento - e torniamo alla vicenda che ci vede impegnati - alla prova che Angela Maria Aieta, Susanna e Giovanni Pegoraro siano morti all'interno di questo centro di detenzione clandestina, questo elemento, che era una ipotesi tutt'altro che peregrina, che una volta transitati all'ESMA si potesse essere spediti, tra virgolette, altrove, è un qualcosa sul quale io invito la Corte a riflettere con la dovuta attenzione. Calamai, Avvocato Murina, Cubas, signora Carlotto, Alega, Villani, Goretta, Speranza, anche qua un fiume di testimonianze di gente che ci dice, badate bene, non per sentito dire, loro stessi transitarono, alcuni di loro, per esempio Peralta, Alega, Carlotto che si definisce la figlia, transitarono all'ESMA e poi furono trasferiti altrove. Ma quale campo terminale? Di quale campo terminale ha parlato il Giudice di primo grado? Ecco allora che questo, torno a dire, fiume di testimonianze

ci evidenzia in maniera, torno a dire, su base di fatto incontrovertibile, dovete partire da base di fatto incontrovertibile, e poi eventualmente prendere in considerazione ipotesi, supposizione, ma questo fiume di testimonianze vi pone all'attenzione questo che è un dato di fatto importante, perché travolge l'equazione che ha fatto il Pubblico Ministero, quindi inficia il teorema dell'Accusa, che era: le tre vittime furono sequestrate, furono portate all'ESMA, ed è indubbio, visto che io parlo di esprimersi in termini di certezza, la Difesa dice questo, è indubbio, furono torturate, seviziate, comunque sia subirono trattamenti violenti, ed è altrettanto indubbio, certamente lì furono uccise. E questo non è assolutamente indubbio. Questa è l'equazione che ha fatto il Pubblico Ministero. Il terzo passaggio, ecco che torniamo al discorso degli indizi che devono essere univoci, sul terzo passaggio non c'è la prova. Non che non c'è la prova perché la Difesa, visto che si deve arrampicare sugli specchi o deve trovare qualche argomentazione a sostegno della sua ricostruzione, tira fuori come un coniglio dal cilindro questa ipotesi come una ipotesi plausibile sul piano meramente teorico, è tutt'altro che solo plausibile sul piano teorico. E' una ipotesi se non provabile assolutamente inverosimile, perché, ripeto, si fonda su un fiume di testimonianze. Era una evenienza frequente che si venisse sequestrati e portati all'ESMA e si uscisse dall'ESMA,

ripeto, per raggiungere un altro campo di detenzione o una prigione legale. Poi quella che sarà stata la sorte dei nostri tre connazionali qualora prendessimo in considerazione questa ipotesi e sul collegamento, sulle conseguenze che (inc.) è un altro discorso, ma dovete partire da questo fatto storico, sul luogo del delitto. Quindi senza dubbio si è detto è una ipotesi probabile, altamente probabile, ma dovete tenere in considerazione quest'altra eventualità sulla quale la Difesa di tutti gli imputati ha richiamato l'attenzione sin dall'inizio della Corte d'Assise del Giudice di primo grado. Non si può sostenere, signor Presidente, all'avviso di questo Difensore, che la prova certa della uccisione dei nostri tre connazionali all'interno del centro di detenzione clandestina gestita dall'ESMA sia stata raggiunta sulla base della considerazione - perché anche questo è stato detto - che nessuno li abbia visti altrove. Questo è sorprendente, che si voglia ricavare la prova che tre prigionieri, una volta transitati all'interno di questo centro di detenzione clandestina, trovarono la morte sicuramente all'interno dello stesso perché successivamente non sono stati uccisi. E questo, signor Presidente, noi non lo possiamo dire perché non sappiamo se successivamente non sono stati uccisi. Questo noi non lo sappiamo, se successivamente qualcuno li abbia visti in vita. E' possibile che Angela Maria Aieta piuttosto che Susanna o Giovanni Pegoraro abbiano raggiunto altri centri di

detenzione clandestina ed abbiamo trovato in quei centri di detenzione clandestina la morte. E' possibile che siano stati trasferiti altrove ed abbiano ivi incontrato altri compagni di sventura che non sono i signori e le signore che hanno testimoniato nel corso del processo di primo grado. Io ho parlato di alcune testimonianze, sono stati ascoltati numerosi testimoni, stiamo parlando di dieci, quindici, venti persone. Mica abbiamo sentito trentamila persone nel corso del processo di primo grado? Io mi ricordo i numeri e ce li avete anche negli atti che costituiscono il fascicolo per il dibattimento, si sta parlando di decine e decine di migliaia di unità. Se si vuole ricavare la prova che tre nell'ambito di queste decine di migliaia di giovani e non giovani che furono sequestrati in quel periodo e portati all'interno nel centro di detenzione clandestina siano morti lì perché successivamente i testimoni che abbiamo ascoltato non li abbiano visti, non li videro successivamente, mi sembra veramente un discorso che, mi si consenta di usare questa espressione, fa acqua da tutte le parti. Allora, se si ritiene provato che i nostri tre connazionali furono sequestrati e verosimilmente futuro uccisi, perché con questo concordo con quanto dice la Corte d'Assise, perché si ritenesse che abbiano avuto la salva vita sarebbero ritornati dai propri cari, però con altrettanta sicurezza, signor Presidente, si può dire che trovarono la morte fuori dall'ESMA. Non si può dire che trovarono la morte

sicuramente in questo centro di detenzione clandestina. Allora ecco che il Giudice, a mio sommo avviso, di primo grado avrebbe potuto collocarli in una diversa prospettiva, vale a dire che i nostri tre connazionali siano stati uccisi altrove ed in un certo qual modo le Parti Civili hanno, nel corso del dibattimento di primo grado, considerato questa ipotesi, in un certo qual modo anticipando una possibile strategia difensiva, prevedendo quale poteva essere la strategia difensiva adottata da chi si trova a sostenere le ragioni ed a patrocinare le ragioni degli imputati. L'hanno considerata come ipotesi che abbiano trovato la morte altrove, quindi che non siano stati uccisi all'interno dell'ESMA, benché l'abbiano considerata una ipotesi assolutamente subordinata. E nel considerarla le Parti Civili ed anche la Pubblica Accusa, più le Parti Civili, devo dire, si sono affrettate a precisare che parimenti anche in questo caso non verrebbe meno la responsabilità degli odierni imputati. Questo è stato detto e tra l'altro con un ulteriore arricchimento di argomenti, mi sembra di capire, è stato anche scritto nella memoria che hanno depositato i colleghi delle Parti Civili. In cui si è detto: anche laddove si volesse ipotizzare che Giovanni e Susanna Pegoraro ed Angela Maria Aieta, una volta sequestrati e portati all'ESMA siano stati successivamente portati altrove, e si deve considerare questa ipotesi perché l'altra è indimostrata per le ragioni che ho detto, sull'altra non vi è una prova né certa né una prova in

senso stretto né una prova indiziaria, collocandoci quindi in quest'altra prospettiva parimenti non verrebbe meno la responsabilità sotto il profilo del dolo eventuale, si era detto nel corso del giudizio di primo grado, poi non ho avuto tempo di leggere la memoria, eventualmente faremo delle controdeduzioni, ma si è soprattutto evidenziato l'aspetto del dolo alternativo nella memoria che è stata depositata quest'oggi dalle Difese delle Parti Civili. Io questo aspetto, visto che ci si è soffermato l'Avvocato De Angelis, non spendo neanche una parola, nel senso che mi devo ovviamente riportare a quanto già è stato detto per sostenere che ove invece ci collocassimo, ed a mio sommo avviso voi vi dovete collocare in questa prospettiva, non sarebbe nella maniera più assoluta applicabile la categoria del dolo eventuale anche perché, come ci hanno riferito alcuni testimoni, cito teste Goretta, pagina cinquantaquattro delle trascrizioni, che dice che tra un centro all'altro non si passavano delle informazioni, quindi quel che è emerso dalla testimonianza è che nel momento in cui c'era il trasferimento da un centro ad un altro il prigioniero usciva fuori dalla sfera decisionale di coloro che ricoprivano ruoli apicali all'interno di quel centro di detenzione clandestina. Tra l'altro, voglio dire, se ragionando diversamente noi dovremmo ritenere... voglio dire, si arriverebbe a conclusioni aberranti, signor Presidente, perché ci hanno detto i testimoni, ma questo è un fatto storico, che

spesso e volentieri la morte avveniva a mesi o ad anni di distanza dal momento del sequestro, quindi se noi assecondassimo le argomentazioni e sposassimo la testi della Pubblica Accusa, in particolar modo delle Parti Civili, vale a dire se anche ci collochiamo in questa prospettiva ed in questa ipotesi subordinata, sequestro ma non morte avvenuta all'interno dell'ESMA, parimenti ci sarebbe la responsabilità degli odierni imputati, ripeto, da questa impostazione deriverebbero conseguenze aberranti sul piano giuridico perché, posto che la morte avveniva in taluni casi ad anni di distanza, dovremmo allora ritenere che una banda, un gruppo di sequestratori, un gruppo operativo che ha posto in essere il sequestro di Tizio, Caio e Sempronio e poi ordini superiori trasferiscono i prigionieri presso un altro centro di detenzione clandestina, sarebbe disporre la morte che potrebbe essere avvenuta dopo un anno o due anni o tre anni. Ripeto, non parlo nel caso specifico, ma faccio questo esempio, che ovviamente è un esempio che dovete prendere in considerazione sul piano teorico, per evidenziarvi a mio giudizio l'assoluta infondatezza su un piano giuridico del discorso e dell'impostazione, della rappresentazione che è stata operata dalle Parti Civili e dalla Pubblica Accusa su questo punto specifico del dolo eventuale. Io sulle aggravanti, sia quella della premeditazione sia quella delle sevizie, anche qui mi riporto a quanto è stato detto in precedenza dal collega, mi

sembra soprattutto che con riferimento alle sevizie non sussista l'aggravante, ma non già perché non ci sia (inc. lontano dal microfono) a torture, a sevizie, ma più che altro perché non c'è una connessione tra le sevizie e l'evento morte non solo su un piano teleologico, ma su un piano anche temporale. Così come avevo fatto nel corso del giudizio di primo grado, dovremmo fare un esempio perché tante volte, soprattutto lo faccio per i Giudici Popolari, ragionando in termini che giovano in termini di chiarezza, se si dice che le sevizie costituiscono una aggravante indipendentemente dal momento in cui sono state inflitte al sequestro, collocandoci in questa prospettiva, ovviamente, sulla quale ho voluto richiamare l'attenzione del Vostre Signorie illustrissime, a dire il fatto che potrebbe essere che coloro che hanno sequestrato Angela Maria Aieta e che quindi hanno torturato Angela Maria Aieta e Giovanni e Susanna Pegoraro non siano coloro che materialmente abbiano ucciso questi nostri tre connazionali e non siano coloro che abbiano ordinato la morte di questi tre connazionali, collocandoci in questa prospettiva è possibile che le sevizie si siano verificate in un momento cronologicamente assai antecedente rispetto all'evento catartico, e se dovessimo ritenerle applicabili anche in questo caso allora dovremmo ritenere, tanto per fare un esempio, applicabile l'aggravante di cui si è detto, di cui stiamo parlando, anche ad una ipotesi in cui io sequestro un

individuo, lasciamo stare qual è il contesto storico specifico, lo torturo, cedo il prigioniero ad un'altra banda, ad un altro gruppo di sequestratori, che senza seviziarlo e senza applicare sevizie nei confronti del prigioniero lo uccidono, magari perché le trattative con i congiunti del sequestratore non vanno a buon fine, ebbene, se assecondata la ricostruzione che è stata fatta dalla Pubblica Accusa e dal Giudice di prime cure e l'applicassimo al contesto sul quale richiamo la vostra attenzione, se ne dovrebbe concludere che dovrebbe rispondere di omicidio aggravato il primo sequestratore ed il secondo delinquente dovrebbe rispondere di omicidio semplice. Mi sono permesso di dire, faccio questo esempio per richiamare l'attenzione dei Giudici Popolari che, come dire, il non senso e l'aberrazione di una simile ricostruzione penso che possa essere percepita anche dagli stessi, perché il primo sequestratore che ha applicato le sevizie e poi ha ceduto il prigioniero ad un secondo gruppo di sequestratori e che ha trovato la morte, il primo dovrebbe rispondere di omicidio aggravato dalle sevizie, il secondo che l'ha ucciso dovrebbe rispondere di omicidio. Vado a toccare l'ultimo argomento, l'ultimo argomento ovviamente è dato dalla non applicabilità delle aggravanti, la derubricazione del reato con tutte le motivazioni indicate nelle richieste del mio atto di impugnazione. La mancanza di prova con riferimento al sequestro. Questo è il secondo argomento del mio atto di

impugnazione - e sto concludendo, anche per ragioni di tempo - l'avrei dovuto fare per primo, perché effettivamente non è più rispetto a quello sul quale io vi ho tediato fino adesso, nel senso che fino adesso mi sono sforzato nel tentativo, mi auguro non disperato, di convincere la Corte che non c'è una prova che nel corso del processo di primo grado non è stata raggiunta una prova del luogo dove anche la Maria Aieta, Giovanni e Susanna Pegoraro trovarono la morte, anche per comodità vostra di consultazione poi degli atti che dovrete andare a leggere. Non c'è una prova ed ho cercato sempre di convincere la Corte che da questo deficit di prova derivano delle conseguenze anche sul piano della responsabilità. Ho fatto quindi un discorso ed ho affrontato il primo motivo di impugnazione dando per scontato, ma so che scontato non c'è, anzi, a mio giudizio ciò che è assolutamente dimostrato è che sia stata raggiunta la prova nel corso del dibattimento della responsabilità del mio raccomandato Vildoza, come anche degli altri coimputati, in ordine al sequestro, che è il primo momento del primo atto di quello che è stato definito dalla Pubblica Accusa - e ritroviamo questo termine nella sentenza oggetto di impugnazione - il percorso di morte, l'iter criminale, che inizia con il sequestro, con il sequestro di questi nostri tre connazionali. Bene, io vi chiedo se è stata raggiunta la prova che a sequestrare Angela Maria Aieta o Giovanni o Susanna Pegoraro furono gli odierni imputati,

quindi se sono state raccolte delle prove, degli elementi che vi possano convincere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che, per quel che riguarda la posizione che mi trovo a patrocinare, Vildoza sia stato il mandante o l'autore o il coautore di questi sequestri. La sentenza, che è oggetto di impugnazione, ha risposto direi serenamente di sì. Si legge a pagina 85 appunto: "Vildoza, quale Comandante del famigerato Gruppo 3.3.2., Acosta, etc., quali componenti dello stesso, devono ritenersi autori materiali degli omicidi avendo posto in essere quantomeno una frazione dell'attività esecutiva". Quindi questo è un punto fondamentale di questa vicenda processuale che il Giudice di prime cure ha risolto in questo modo, ha detto: "Sì, c'è la prova, c'è la prova certa che gli autori di questi sequestri, e conseguentemente dell'uccisione dei nostri tre concittadini, siano tra gli altri Vildoza". Ora sicuramente Vildoza e gli altri si resero responsabili di numerosi sequestri o rapimenti e numerosi omicidi, ma quello che ci siamo scordati di dire noi difensori degli imputati nel corso del processo di primo grado è che la Corte avrebbe dovuto valutare, e voi oggi dovete valutare, unicamente la responsabilità degli imputati con riferimento a tre circoscritti episodi delittuosi, ancorché questi episodi delittuosi si inseriscano in una cornice molto vasta, molto ampia e molto complessa, ma che non vi deve minimamente influenzare, sviare, da quella che è la vostra attività di

accertamento della prova della responsabilità con riferimento a tre specifici episodi delittuosi e quindi con riferimento, partendo, ripeto, dall'inizio di quel percorso di morte, che è definito, la responsabilità degli odierni imputati con riferimento al sequestro di Angela Maria Aieta e di Giovanni e Susanna Pegoraro, perché non basterebbe ritenere che probabilmente o molto probabilmente, proprio per quel discorso che non devono residuare dubbi... Il ché significa che voi, anche se voi avete dei sospetti, e dei sospetti gravi circa la responsabilità degli imputati anche con riferimento a questi tre specifici episodi delittuosi, sarebbe sufficiente che sorgesse nella vostra mente un dubbio, per quanto labile, per quanto debole, un dubbio circa il fatto che non sia tornato un compendio probatorio solido e coerente, voi sarete costretti, mi permetto di dire ob torto collo, a mandare assolti gli imputati, e proprio perché il Legislatore ha previsto che si può mandare assolto l'imputato ai sensi del 530 Capoverso, quindi con formula dubitativa, come si dice in gergo. Che significa con formula dubitativa? Non già che la prova non ci sia, ma che la prova è insufficiente o contraddittoria, vale a dire che c'è una prova che io Giudice sono fortemente tentato di affermare la penale responsabilità, perché ci sono elementi che mi convincono della responsabilità degli imputati, però ho un dubbio per quanto labile e residuo, perché ci sono degli elementi di contraddizione nella ricostruzione fatta dalla

Pubblica Accusa. Ed in quel caso il Giudice è costretto, tra virgolette, gli è imposto dal nostro ordinamento di mandare assolto l'imputato. Allora io dico, visto che nessuno ha visto ed anche qua torno per orientarvi anche su questo secondo aspetto, per orientare il vostro convincimento partendo non da ipotesi, non da supposizioni, non da ricostruzioni storiche, ma dalla deposizione dei testimoni, anche qua mi permetto di sollecitare la vostra attenzione su quello che hanno dichiarato i testimoni e quindi nessuno ha visto chi sequestrò Angela Maria Aieta o Giovanni e Susanna Pegoraro. Nessuno dei testimoni ha fatto riferimento a chi materialmente sequestrò i nostri tre connazionali. Né alcuno dei testimoni ha ascoltato taluno degli odierni imputati vantarsi, come per altri invece episodi analoghi si è verificato, dei sequestri di cui stiamo parlando. Nessuno ci ha riferito circa le persone che sequestrarono e torturarono i nostri tre concittadini e, badate bene, nessun testimone ha dichiarato di avere appreso da altri compagni di prigionia che al sequestro o alle torture dei nostri tre connazionali presero parte, diedero il proprio apporto e contributo nelle molteplici forme, Vildoza, ma come pure uno degli altri imputati. Nessuno ci ha riferito di un incontro, di un rapporto di qualsiasi tipo, tra una anche sola delle tre vittime ed uno dei coimputati. Su questi aspetti non c'è nulla. Ed allora, sulla base di quali mezzi di prova, e mi avvio veramente alla conclusione, il Giudice di primo grado ha

stabilito un collegamento tra questi tre episodi delittuosi e le persone? Perché questo è quello che dovete fare voi, visto che la responsabilità penale è personale, vedere se c'è la possibilità di stabilire se c'è un collegamento tra questi tre episodi e le persone qui imputate, non anonimi o innominati esponenti della Giunta Militare, perché si sa che i nostri tre poveri concittadini furono sequestrati e sicuramente furono uccisi non si sa dove, ma sicuramente furono uccisi per volere della Giunta Militare. Voi dovete ricercare un collegamento. E' vostro dovere cercare un collegamento, sulla base ovviamente delle risultanze dibattimentali e quindi, torno a dire, solo delle deposizioni testimoniali, tra la morte ed ancora prima il sequestro dei nostri tre connazionali ed i singoli imputati, con riferimento a questo nessun testimone ci ha detto nulla. Il Pubblico Ministero ha sostenuto, ecco perché ho parlato di teorema, vi è la prova che i nostri tre connazionali furono ristretti all'ESMA, è indubbio, è altamente probabile, è sicuro che all'ESMA furono torturati, e su questo nessuna obiezione può muovere la Difesa. Chiunque veniva portato all'ESMA veniva sequestrato per ordini o su iniziativa di coloro che ricoprivano ruoli di responsabilità all'interno della struttura, tutti gli odierni imputati avevano dei ruoli, sia pur, diciamo, di diverso tipo, all'interno della struttura dell'ESMA, ergo, ecco quindi l'ultimo tassello, gli stessi sono responsabili di questi tre

sequestri. Badate bene, non sono responsabili, ed il Giudice di prime cure dice: "Non sono responsabili degli omicidi e dei sequestri perché c'è ha prova che abbiano partecipato al sequestro, ma perché debbono ritenersi responsabili di questi sequestri come lo sarebbero, come dovrebbero essere tenuti responsabili degli altri centinaia e migliaia di sequestri, cioè come a dire sono responsabili di tutto quello che avveniva all'interno dell'ESMA". Questo è il teorema che ha fatto l'Accusa e che è stato sposato in pieno dal Giudice di primo grado. Come a dire: "Non mi interessa di ricercare elementi o prove, collegamento di una loro relazione diretta tra Vildoza o Astiz o Febres ed il sequestro - cosa che invece sarebbe dovuta avvenire - di Angela Maria Aieta. Non la devo ricercare perché tutto ciò che avveniva all'interno di centro di detenzione clandestina è riferibile agli odierni imputati". E' questa la prova. Ora io vorrei che le risultanze dibattimentali non hanno inficiato, signor Presidente, signor Giudice a latere e signori Giudici Popolari, hanno demolito questo teorema accusatorio. Lo hanno inficiato, lo hanno demolito pezzo dopo pezzo. Perché è emerso, e non riferirò neanche questo sotto questo profilo delle varie testimonianze, ripeto, perché leggerete gli atti, li avete già letti e perché poi l'Avvocato De Angelis è speso fin troppo su questo aspetto, ma all'interno della Scuola di Meccanica sappiamo perfettamente, quindi dell'ESMA, che operavano vari corpi,

vari gruppi. Certo che erano impegnati nel perseguimento di quelle finalità di carattere generale che intendeva realizzare il regime. Ma questo che discorso è, signor Presidente? Ma applicato alla Germania nazionalsocialista è come se dicessimo che la Gestapo, piuttosto che le (inc.) SS, piuttosto che decine di corpi che all'ora costituivano il regime in cui militavano centinaia di migliaia di persone erano tutti impegnati nella realizzazione degli scopi della Germania nazionalsocialista? E' ovvio. Ma, voglio dire, si è mai sentito un Tribunale tedesco, italiano, condannare un membro di uno di questi corpi per attività e fatti delittuosi commessi appartenenti ad altri corpi perché si faceva comunque parte di una compagine protesa alla realizzazione di uno scopo pubblico? Ma quando mai! Ma quando mai. Il processo Priebke, il processo (inc.), il processo contro alcuni esponenti della gerarchia nazista che si sono celebrati all'estero, si sono basati sempre proprio su questa distinzione, la responsabilità personale, quindi la necessità di individuare elementi che permettessero di correlare la persona a specifici episodi delittuosi con metodologie e con criteri di accertamento che sono quelli che usualmente utilizzate e di cui vi servite per l'accertamento della responsabilità in qualsiasi processo, che si tratta di un processo di spaccio di stupefacenti, di lesioni colpose, di omicidio non così complesso come quello di cui stiamo trattando, e che si tratti del processo invece di

cui oggi si discute. Vi erano quindi centinaia di militari, semplici Ufficiali, Sottoufficiali, che operavano all'interno di questa struttura. I gruppi operativi, come si è detto, signor Presidente, erano svariati. Quindi non c'era un solo gruppo operativo, vi erano vari gruppi operativi, che sequestravano, che torturavano, che uccidevano e chiaramente tra questi c'era anche quello di cui faceva parte Vildoza, per quel che mi riguarda. Badate bene, l'ESMA era sì una struttura gerarchica, perché questo aspetto della gerarchia è stato sottolineato dalla Pubblica Accusa nel corso del processo di primo grado e recepito dal Giudice di prime cure. Dice: "Ma non ci interessa - ovviamente semplifico, perdonerete anche una certa metodologia espositiva, ma semplifico anche i Giudici Popolari - non ci interessa la distribuzione dei compiti, la responsabilità, era una struttura piramidale, quindi Tizio, Caio e Sempronio facevano parte anche di questa struttura piramidale, occupando diversi gradini, non potevano non sapere. Se hanno agito hanno agito per ordini superiori e quindi devono rispondere di tutto ciò che si è verificato all'interno di questo campo". In realtà all'ESMA non è che c'era un capo, un vice capo, un vice vice capo. Non era così. Era una struttura piramidale che nel senso che ovviamente alla Giunta Militare c'erano i tre leader, il Comandante della Marina, dell'Esercito e dell'Aviazione, ma poi mano a mano che si scendeva nei gradini vi era una molteplicità di persone, di

ruoli, di responsabilità. Anche su questo aspetto non posso che richiamare la vostra attenzione su molte testimonianze, Verbinski, pagina trentaquattro, Garcia, pagina centoquarantasette, il Giudice Bagnasco, Duhalde, Daleo, la signora Aieta, la signora Peralta. Allora ecco che, se non è probabile, è assolutamente verosimile, ripeto, stiamo sempre su un piano di ciò che si è potuto verificare, ma non è un piano teorico, non è una mera idealità, è una ipotesi verosimile che non potete non prendere in considerazione... Ed avete il dovere di prendere in considerazione e vedere, se la prendete in considerazione, quali conseguenze ne dovete trarre. E' verosimile che il sequestro, e quindi la gestione di questi nostri tre sventurati concittadini, fu realizzato, fu deciso, fu programmato da altre strutture, da altri gruppi operativi che nulla hanno a che vedere con il Gruppo di Tarea 3.3.2.. E' possibile, signor Presidente, che Vildoza non si sia occupato minimamente di organizzare o gestire il sequestro di Angela Maria Aieta e di Giovanni e Susanna Pegoraro. Tra l'altro ciò si ricava anche da molte testimonianze che ci dicono circa la presenza dell'uno o circa la presenza di Vildoza all'interno di questo centro di detenzione clandestina. E tra l'altro lo stesso Gruppo di Tarea 3.3.2. era costituito da decine di uomini che operavano con una certa autonomia decisionale, su questo appunto già il collega ha detto qualcosa, soprattutto quando si trattava, badate bene,

di sequestrare non già il Presidente o il sindacalista, non già il dirigente, ma persone comuni. E che i nostri tre poveri connazionali fossero persone comuni su questo non c'è dubbio, non era un sequestro di personaggi... Non si tratta di personaggi particolarmente interessanti, tra virgolette, dal punto di vista del regime della possibilità di ricavarne informazioni. (Inc. fuori microfono). E' possibile che la scelta di sequestrare Angela Maria Aieta piuttosto che Giovanni o Susanna Pegoraro sia stata presa da un gruppo operativo che nulla aveva a che vedere con il Gruppo di Tarea 3.3.2. del quale faceva parte il mio raccomandato. Anche su questa possibilità di autonomia ci sono numerose testimonianze. Allora, e concludo, il punto è: ma se non è stata raggiunta, e non è stata raggiunta, non si può dire cosa diversa, signor Presidente, se non è stata raggiunta la prova che Vildoza - potrei parlare anche degli altri imputati - organizzarono il sequestro di Angela Maria Aieta e di Giovanni e Susanna Pegoraro non è stata raggiunta la prova, che abbiano posto in essere quindi un segmento di quel percorso di morte non c'è la prova di questo. Ci possono essere sospetti, ma basati su quelle considerazioni di carattere generale di cui prima dicevo. Facevano parte di questa struttura, una struttura che ha posto in essere migliaia e migliaia di sequestri. Allora è verosimile che non abbiano avuto alcun ruolo in questa vicenda, è assolutamente verosimile. Allora io

dico: può essere ritenuto sufficiente, signor Presidente, come ha ritenuto sufficiente il Giudice di primo grado, questo poi è il fulcro di tutto il discorso, le ragioni, le doglianze delle Difese degli imputati, può essere ritenuto sufficiente, e sottolineo è stato ritenuto sufficiente dal Giudice di primo grado, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità in ordine a questi tre sequestri, quindi a questi tre specifici episodi delittuosi, la circostanza che Vildoza con gli altri facessero parte di una struttura che abbiamo visto aveva caratteristiche tali da considerarsi una struttura così ampia, così articolata, così complessa? Questo è stato ritenuto sufficiente dal Giudice di primo grado. E' vero che Vildoza era a capo di un gruppo che era inserito in questa struttura, ma questo è pacifico, ed altrettanto pacifico è che Vildoza ne condivideva le finalità. Ma questo nessuno lo mette in dubbio, non è che si trovasse lì per caso. Una struttura che possiamo paragonare, perché così è stato fatto, ad una struttura associativa di tipo criminale, a figure, quindi, a fattispecie criminose che sono più vicine alla nostra esperienza anche di operatori del diritto. Allora, in assenza di elementi che consentono di stabilire un collegamento ed una correlazione diretta tra Vildoza o comunque uno degli appartamenti a questa associazione, quindi nel mio caso al Vildoza, ed uno specifico delitto, il sequestro di Angela Maria Aieta, o di Giovanni o di Susanna Pegoraro, è corretto

attribuire la responsabilità, ripeto, come ha fatto la Corte d'Assise? E' corretto attribuire la responsabilità per questo delitto al singolo appartenente della struttura per il solo fatto di avere fatto parte di questa struttura? Questo elimina quindi il problema della prova, perché il Giudice ha detto, così come ha fatto recependo una impostazione della Pubblica Accusa, non dobbiamo trovare le prove, e l'ho detto, perché le prove ci sono, di un loro coinvolgimento diretto in questi tre specifici episodi delittuosi, aggiungo, perché le prove non ci sono, non avrebbe fatto questo discorso se qualcuno dei testimoni avesse detto: "Sì, ho sentito Vildoza fare riferimento al sequestro di Angela Maria Aieta. Ho sentito Astiz piuttosto che Febres fare riferimento al sequestro di Giovanni e Susanna Pegoraro". Per altri casi, badate bene, signori della Corte d'Assise d'Appello, è capitato che testimoni abbiano sentito Tizio, Caio e quant'altro, quindi la prova di un loro coinvolgimento diretto non c'è, ed è per questo che la Pubblica Accusa ha superato questa che, a nostro sommo avviso, è una lacuna incolumabile, dicendo: "Una prova la si ricava per il fatto che facevano parte di questa struttura associativa che aveva tutte le caratteristiche - volendo fare un paragone - ad una associazione a delinquere". Il collega De Angelis, ed ho veramente concluso, ha fatto riferimento ad alcune sentenze che eventualmente poi le cui massime saranno da voi sviluppate nel corso delle memorie

stesse che ci accingiamo a depositare. Ve ne sono diverse che dire calzano, che fanno al caso nostro, più o meno recenti, Cassazione Sezione Sesta del maggio del 2002, del marzo del 2003. Cito, ma, ripeto, più che altro per richiamare l'attenzione dei Giudici Popolari, perché su questo ci soffermeremo più avanti per iscritto, una tra tutte, la sentenza del 2004, che dice come in materia di reati associativi il ruolo di partecipe, anche se in posizione gerarchicamente dominante... Quindi non entriamo nella questione complicata di vedere quali fossero poi i ruoli occupati dal Vildoza, se c'è un ruolo apicale, diciamo che apicale non era, ma diciamo un ruolo notevole sotto il profilo gerarchico. Dice: "Anche se in posizione gerarchicamente dominante rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale", quindi, ripeto, è un paragone calzante, perché il Giudice di primo grado dice: "E' una struttura associativa criminale", quindi non devo ricercare la prova diretta perché ne faceva parte Vildoza e quindi tutto ciò che si è realizzato ad opera di questa struttura ne deve rispondere il Vildoza come chiunque altro ne facesse parte. Quindi non dei tre sequestri, ma delle centinaia di sequestri o migliaia di sequestri ed uccisioni, di tutto. Ciascuno deve rispondere di tutto. Bene, non è di per sé solo sufficiente a far presumere in forza di un ammissibile richiamo all'attenzione soprattutto dei signori Giudici Popolari sulla

terminologia della Suprema Corte, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della repubblica concorsuale, la responsabilità automatica di quel soggetto per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche, badate bene, signori Giudici Popolari, se riferibili all'organizzazione ed inserito nel quadro del programma criminoso. Sembra una sentenza che si inserisce, come il pezzetto nel puzzle, nel discorso che sta facendo. Anche se il sequestro, quindi, lo traduco e lo inserisco nel nostro contesto, di Angela Maria Aieta e la loro uccisione, sequestro di Angela Maria Aieta e di Giovanni e di Susanna Pegoraro, senza dubbio avvenne, l'iter criminoso iniziò per opera di uomini che operavano all'interno dell'ESMA, non essendoci la prova, e non c'è la prova, di un coinvolgimento diretto di Vildoza come degli altri imputati, come riferimento a questi tre specifici episodi delittuosi, il fatto a cui fa riferimento il Giudice di prime cure, che tutti facessero parte di questa struttura associativa, non ripeto le parole della Suprema Corte, non è sufficiente. Ci vuole qualcosa di più. Questo qualcosa di più non è emerso nel processo di primo grado, permangono sicuramente, signor Presidente e signori Giudici, dei dubbi, il dubbio ovviamente che si accompagnano al sospetto, sospetti che sono gravi, che se volete sono ragionevoli, che quindi, come dire, io stesso per primo sono

fortemente insospettito e fortemente tentato di ritenere che anche con riferimento a questi tre specifici episodi delittuosi Vildoza, come gli altri, furono responsabili e diedero un loro contributo, ma la prova certa non c'è e quindi come talvolta diciamo noi difensori ai nostri assistiti: "Ti devi arrendere all'evidenza della prova", così il Giudice talvolta si deve arrendere all'insufficienza della prova. Io penso che voi vi dovete arrendere a questa insufficienza di prova che è la nota caratteristica di questa vicenda processuale. Quindi io vi chiedo in prima istanza di mandare assolto ai sensi del 530 Secondo Comma Vildoza Jorge Raul. In subordine vi chiedo, diversamente, quindi in riforma alla sentenza di primo grado, di non ritenere applicabili le circostanze aggravanti o, in ulteriore subordine, ritenute le circostanze aggravanti, vi chiedo di ritenerle equivalenti alle circostanze attenuanti generiche, che sono nel giudizio applicabili alla fattispecie per le ragioni di cui vi ha parlato il collega che mi ha preceduto. Quindi mi riporto alle richieste così come nell'atto di impugnazione. Vi ringrazio.

A questo la Corte rinvia il procedimento, come da verbale redatto dal Cancelliere d'udienza.

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso

Sentoscrivo Societa' Cooperativa
Viale Caldara n°41
20122 Milano
Tel. 0039 02/54108571 Fax. 0039 02/54108571
Mail : sentoscrivo@sentoscrivo.it

Consorzio Astrea – Lutech
Numero verde : 800.177.171
Mail : cgs@mdg.lutech.it

gli spazi) : 211689

Il presente verbale è stato redatto a cura di SENTOSCRIVO SOC.
COOP.

L'ausiliario tecnico: COLLABORATORE SENTOSCRIVO

COLLABORATORE SENTOSCRIVO
